SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 22 aprile 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n. **85.**

Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli stati membri che ricevono sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;

Vista la legge 1º marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2001/55/CE, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *A*;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 del Consiglio dell'Unione europea, di seguito denominato Consiglio.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «protezione temporanea»: la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso;

b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

c) «sfollati»: i cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso, anche nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra, ed in particolare le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;

d) «afflusso massiccio»: l'arrivo nel territorio dell'Unione europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di evacuazione;

e) «rifugiati»: i cittadini di Paesi terzi o apolidi ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;

f) «minori non accompagnati»: i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta entrati nel territorio nazionale;

g) «richiedente il ricongiungimento»: un cittadino di un Paese estraneo all'Unione europea che gode della protezione temporanea e che intende ricongiungersi ai suoi familiari;

h) «decisione del Consiglio europeo»: la decisione del Consiglio presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della

direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ovvero dichiara la sopravvenuta possibilità di rimpatrio.

Art. 3.

Misure di protezione temporanea

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico», sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 12, le misure di protezione temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE per la durata massima di un anno, prorogabile, con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilità a ricevere sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.

2. La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di decisione del medesimo Consiglio.

Art. 4.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:

a) la data di decorrenza della protezione temporanea;

b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;

c) la disponibilità ricettiva per l'accoglienza degli sfollati;

d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera *b)*, degli eventuali visti per l'ingresso nel territorio nazionale;

e) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera *b)*, del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla registrazione dei dati personali degli sfollati. Del numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto nell'adozione del decreto di programmazione annuale ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo unico;

f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui al presente decreto;

g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonché per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;

h) gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario;

i) gli altri interventi necessari per l'attuazione della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento della persona protetta temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la cooperazione amministrativa di cui alla lettera *f)*;

l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.

2. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le norme di cui all'articolo 33 del testo unico.

Art. 5.

Casi di esclusione

1. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano commesso:

a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità così come definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, così come recepiti dall'ordinamento interno;

b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea. La valutazione della gravità del reato deve tenere conto della gravità del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le condotte connotate di particolare crudeltà, anche se attuate con finalità politica, sono considerate di natura non politica;

c) atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite.

2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà ses-

suale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.

3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e sul principio di proporzionalità.

4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del testo unico.

Art. 6.

Ricongiungimento familiare

1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto può essere richiesto per:

a) il coniuge non legalmente separato;

b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati. I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni;

c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a carico, anche parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;

d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale.

2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla lettera *c)* del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di coloro che risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

3. Ai familiari ricongiunti è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento.

4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.

Art. 7.

Istanze di asilo

1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della decisione sull'istanza al termine della protezione temporanea.

2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il richiedente lo status di rifugiato potrà beneficiare del regime di protezione temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un esito finale negativo.

3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalità del soggiorno in attesa della decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che hanno presentato una domanda di asilo.

Art. 8.

Informazioni

1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene consegnato un documento redatto in una lingua che è presumibile che essa conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra i suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione temporanea.

2. Le persone che godono della protezione temporanea e che, nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri, vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengano il trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui all'allegato I.

Art. 9.

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano le norme dell'articolo 6, comma 10, del testo unico , ad eccezione dei ricorsi fondati su norme contenute nell'articolo 6 del presente decreto per i quali si osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico.

2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del ricorso.

Art. 10.

Divieto di allontanamento

1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell'Autorità che ha rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio nazionale. La persona che gode della protezione temporanea accordata da un altro Stato membro che entri illegalmente nel territorio nazionale è allontanata verso quest'ultimo.

Art. 11.

Rimpatri

1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabilite:

a) le modalità per il rimpatrio volontario o assistito da attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni nazionali, internazionali od intergovernative;

b) le modalità per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi in modo rispettoso della dignità umana;

c) le modalità per la temporanea permanenza sul territorio nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti ragioni umanitarie non sono in grado di rientrare nel Paese di provenienza alla scadenza del regime di protezione temporanea;

d) le modalità per la temporanea permanenza sul territorio nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che frequentino corsi scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004 vengono riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente articolo.

Art. 13.

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del testo unico, e successive modificazioni.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

PISANU, *Ministro dell'interno*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I

Modello di lasciapassare per il trasferimento di persone che godono della protezione temporanea

LASCIAPASSARE

Nome dello Stato membro che rilascia il lasciapassare:

Numero di riferimento (*):

Rilasciato a norma dell'articolo 26 della direttiva 2001/55/CE, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Valido unicamente per il trasferimento da ....(1) a ....(2);

l'interessato deve presentarsi a .... (3) prima del .... (4)

Rilasciato a: ....

COGNOME: ....

NOMI: ....

LUOGO E DATA DI NASCITA: ....

Se trattasi di minore, nome/nomi della persona adulta responsabile..............................

SESSO: ....

CITTADINANZA: ....

Data del rilascio: ....

FOTO

TIMBRO

Firma del beneficiario: ....

Per le autorità competenti: ....

Il titolare del presente lasciapassare è stato autorizzato dalle autorità ....(5) (6)

L'identità del titolare del presente lasciapassare non è stata accertata ....

Il presente documento è stato rilasciato unicamente in applicazione dell'articolo 26 della direttiva 2001/55/CE e non costituisce in alcun caso un documento equiparabile ad un documento di viaggio che consenta l'attraversamento della frontiera esterna né ad un documento che comprovi l'identità dell'interessato.

(*) Il numero di riferimento verrà attribuito dallo Stato dal quale è effettuato il trasferimento verso un altro Stato membro.
(1) Stato membro da cui è effettuato il trasferimento.
(2) Stato membro verso cui è effettuato il trasferimento.
(3) Luogo in cui l'interessato dovrà presentarsi al suo arrivo nel secondo Stato membro.
(4) Termine entro il quale l'interessato dovrà presentarsi al suo arrivo nel secondo Stato membro.
(5) In base ai seguenti documenti di viaggio o di identità presentati dalle autorità.
(6) In base a documenti diversi dal documento di viaggio o di identità

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2001/55/CE è pubblicata in GUCE n. L 212 del 7 agosto 2001.

— La legge 1º marzo 2002, n. 39, reca: «Diposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.». L'allegato *A* così recita:

———

ALLEGATO *A*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI-*bis* - Farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-*bis* - Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.

2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.

2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.

2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.

2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 91/52/CE, nonché gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche).

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca:

«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca:

«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza dei Ministri».

Nota all'art. 1:

Per la direttiva 2001/55/CE vedi note alle premesse.

Note all'art. 2:

La «Convenzione di Ginevra» 28 luglio 1951 reca:

«Convenzione sullo statuto dei rifugiati». L'articolo 1A cosi recita:

Art. 1 Definizione del termine di «rifugiato».

A. Ai fini della presente Convenzione, il termine di «rifugiato» è applicabile:

1) a chiunque sia stato considerato come rifugiato in applicazione degli accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, oppure in applicazione delle convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del protocollo del 14 settembre 1939, o infine in applicazione della Costituzione dell'Organizzazione internazionale per i rifugiati; le decisioni prese circa il riconoscimento della qualità di rifugiato dell'Organizzazione internazionale per i rifugiati durante lo svolgimento del suo mandato non impediscono il riconoscimento di tale qualità a persone che adempiono le condizioni previste nel paragrafo 2 del presente articolo».

— Per la direttiva 2001/55/CE vedi note alle premesse. Gli articoli 5 e 4 così recitano:

«Art. 5. — 1. L'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati è accertata con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.

2. La proposta della commissione contiene almeno i seguenti elementi:

a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applicherà la protezione temporanea;

b) la data di decorrenza della protezione temporanea;

c) una stima della portata dei movimenti degli sfollati.

3. La decisione del Consiglio determina, per gli sfollati a cui si riferisce, l'applicazione in tutti gli Stati membri della protezione temporanea a norma della presente direttiva. La decisione contiene almeno i seguenti elementi:

a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applica la protezione temporanea;

b) la data di decorrenza della protezione temporanea;

c) informazioni fornite dagli Stati membri sulla loro capacità ricettiva;

d) informazioni fornite dalla commissione, dall'UNHCR e da altre organizzazioni internazionali competenti.

4. La decisione del Consiglio si fonda:

a) sull'esame della situazione e della portata dei movimenti degli sfollati;

b) sulla valutazione dell'opportunità di istituire la protezione temporanea, tenuto conto della possibilità di attuare aiuti urgenti e interventi sul posto o dell'insufficienza di queste misure;

c) sulle informazioni comunicate dagli Stati membri, dalla commissione, dall'UNHCR e da altre organizzazioni internazionali competenti.

5. La decisione del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo».

«Art. 6. — 1. La protezione temporanea cessa:

a) al raggiungimento della durata massima; oppure

b) in qualsiasi momento, per effetto di una decisione adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata da uno Stato membro affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.

2. La decisione del Consiglio si fonda sull'accertamento che la situazione nel paese d'origine consente un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui è stata concessa la protezione temporanea, nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché degli obblighi degli Stati membri in materia di non respingimento. Essa viene comunicata al Parlamento europeo».

Note all'art. 3:

— Per il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi note alle premesse. L'articolo 20 recita:

«Art. 20 *(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali).* (Legge 6 marzo 1998. n. 40, art. 18). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

— Per la direttiva 2001/55/CE vedi note alle premesse.

— Per l'art. 5, della citata direttiva vedi note all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Per testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi note alle premesse. L'art. 3, comma 4, così recita:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il comitato di cui all'art. 2-*bis*, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'art. 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali». L'art. 8 così recita:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— Per il testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi note alle premesse. L'art. 33, così recita:

«Art. 33 *(Comitato per i minori stranieri).* (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31). — 1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno. dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri

in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

2-*bis*. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo».

Note all'art. 5:

— L'art. 444 del codice di procedura penale, così recita:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta)*. — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

— L'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale così recita: «1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto [Cost. 13] di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo [c.p. 43], consumato o tentato [c.p. 56], per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice civile;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-*bis*, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-*ter*, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art. 600-*quinquies* del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale *e-bis)* delitti di furto previsti dall'art. 624-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-*bis*, comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione promozione direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-*bis* del codice penale;

m) delitti di promozione direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 del codice penale [c.p. 416], se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *i)* del presente comma».

— L'art. 13, del testo unico, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così recita:

«Art. 13 *(Espulsione amministrativa)* (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11). — 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'art. 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando

l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.

3-*bis.* Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-*ter.* Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3-*quater.* Nei casi previsti dai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-*bis*, 13-*ter* e 14.

3-*quinquies.* Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura penale.

3-*sexies.* Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, nonché dall'art. 12 del presente testo unico.

4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5-*bis.* Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione.

6. *(Comma abrogato).*

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

9. *(Comma abrogato).*

10. *(Comma abrogato).*

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13-*bis.* Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.

13-*ter.* Per i reati di cui ai commi 13 e 13-*bis* è sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-*bis*, è consentito il fermo in ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo.

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di esclusione può essere un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Note all'art. 9:

— Per il testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi note alle premesse. L'art. 6, comma 10 e l'art. 30, comma 6, così recitano:

«Art. 6. *(Omissis).*

10. Contro i provvedimenti di cui all'art. 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente».

«Art. 30. *(Omissis).*

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998».

03G0105

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2003.

Determinazione della quota variabile per l'anno 1998, spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, così come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386;

Visto, in particolare, l'art. 78 del testo unico medesimo, concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, che modifica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale;

Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 432 del 1996 che, nel modificare l'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, prevede un accordo da raggiungere tra Governo e presidenti delle giunte provinciali per la determinazione della suddetta quota variabile e ne fissa i criteri e le modalità;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottare con decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria dello Stato - I.Ge.PA., n. 0001320/E del 5 giugno 2002, con la quale è stata avanzata la proposta per la determinazione della quota variabile spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 1998, nonché per l'integrazione della quota variabile 1997, a seguito della rideterminazione dell'I.V.A. all'importazione e relativa somma sostitutiva per l'anno 1997;

Considerato, pertanto, che alle province va attribuita, a titolo di quota variabile, una somma pari ai 4/10 dell'I.V.A. all'importazione 1998 nella misura di € 197.359.200 per la provincia di Trento e di € 205.411.916 per la provincia di Bolzano, come da tabella 1 allegata;

Ritenuto che nell'ambito della determinazione della quota variabile occorre considerare il rimborso delle spese dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'anno 1998 per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del 24 luglio 1996, n. 434, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 434/1996;

Ritenuto che nell'ambito della determinazione della quota variabile occorre considerare il rimborso delle spese spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 1996-1998, relative alle nuove competenze delegate dallo Stato alle medesime province in materia di comunicazione e trasporti ed in materia di collocamento al lavoro, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 429, e dell'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430;

Considerato che si è concordato di procedere ai predetti rimborsi relativi all'anno 1998 e, rispettivamente al triennio 1996-1998, nell'ambito della quota variabile 1999;

Considerato che si è proceduto ad una rideterminazione dell'I.V.A. all'importazione e relativa somma sostitutiva per l'anno 1997, con conseguente rettifica del limite massimo stabilito dall'art. 78 dello statuto di autonomia (da L. 364.006.807.636 a L. 376.315.222.803 per la provincia autonoma di Trento e da L. 378.754.713.082 a L. 391.523.255.919 per la provincia autonoma di Bolzano) per cui occorre erogare, rispetto a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2001, l'ulteriore somma di L. 12.308.415.167, pari a € 6.356.766, alla provincia di Trento e di L. 12.768.542.837, pari a € 6.594.402, alla provincia di Bolzano a titolo di saldo quota variabile 1997, come da tabelle 2 e 2.1 allegate;

Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le eccedenze IRAP di cui all'art. 41, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997 vengono compensate per l'anno 1998 mediante modifica delle quote variabili previste;

Visto che tali eccedenze IRAP sono state quantificate in € 86.640.000 per la provincia autonoma di Trento ed in € 85.980.000 per la provincia autonoma di Bolzano;

Viste le note n. 14.04-11960-BF del 19 giugno 2002 e n. 5005/C16 del 25 giugno 2002 con le quali rispettivamente il presidente della provincia autonoma di Bolzano ed il presidente della provincia autonoma di Trento manifestano il proprio assenso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le quote variabili 1998 di cui all'art. 78 dello statuto di autonomia sono determinate per la provincia autonoma di Trento in € 197.359.200 e per la provincia autonoma di Bolzano in € 205.411.916, come specificato nell'allegata tabella 1.

Art. 2.

1. Le somme ad integrazione delle quote variabili 1997, rispetto a quanto stabilito con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2001, sono determinate in € 6.356.766 per la provincia autonoma di Trento ed in € 6.594.402 per la provincia autonoma di Bolzano, come specificato nelle allegate tabelle 2 e 2.1.

Art. 3.

1. Le eccedenze IRAP di cui all'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono quantificate per l'anno 1998 in € 86.640.000 per la provincia autonoma di Trento ed in € 85.980.000 per la provincia autonoma di Bolzano.

Art. 4.

1. L'onere complessivo di € 588.342.284, come evidenziato nell'allegata tabella riepilogativa, graverà sul capitolo n. 2797, unità previsionale di base 4.1.2.12 «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 361

TABELLA 1

QUOTA VARIABILE 1998

COMPLESSO DELLE SPESE PER INTERVENTI DELLO STATO DISPOSTI NEGLI STESSI SETTORI DI COMPETENZA DELLE PROVINCE AL NETTO DI QUELLE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 5 DEL DECRETO-LEGGE N. 432/1996

	(valori in lire)	(valori in euro)
Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.400.878.000.000	
Ministero del tesoro	2.050.233.000.000	
Ministero della pubblica istruzione	1.286.135.000.000	
Ministero dell'interno	15.606.949.000.000	
Ministero dei lavori pubblici	874.427.646.000	
Ministero dei trasporti	2.392.226.000.000	
Ministero delle risorse agricole	767.912.000.000	
Ministero dell'industria	3.430.845.000.000	
Ministero del lavoro	711.677.000.000	
Ministero della sanità	212.944.000.000	
Ministero dei beni culturali	738.121.280.000	
Ministero dell'ambiente	743.848.000.000	
TOTALE . . .	30.216.195.926.000	15.605.362.850

	I.V.A. importazione extra CEE		Somma sostitutiva	Totale	
	gettito (1)	4/10 gettito regionale		Lire	Euro
Provincia autonoma di Trento	36.183.289.779	14.473.315.912	367.667.382.991	382.140.698.903	197.359.200
Provincia autonoma di Bolzano	40.802.433.156	16.320.973.262	381.411.958.056	397.732.931.319	205.411.916

Parametro quota variabile

Popolazione/territorio	Spettanza	
	Lire	Euro
1,425%	430.580.791.946	222.376.421
1,61%	486.480.754.409	251.246.342

(1) Dati consuntivo 1998.
(2) Dato ottenuto applicando la percentuale popolazione/territorio sul complesso delle spese.

TABELLA 2

RIDETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE 1997

COMPLESSO DELLE SPESE PER INTERVENTI DELLO STATO DISPOSTI NEGLI STESSI SETTORI DI COMPETENZA DELLE PROVINCE AL NETTO DI QUELLE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 5 DEL DECRETO-LEGGE N. 432/1996

	(valori in lire)	
Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.009.543.000.000	
Ministero del tesoro	2.061.637.000.000	
Ministero del bilancio	614.878.000.000	
Ministero della pubblica istruzione	1.040.998.000.000	
Ministero dell'interno	15.813.342.000.000	
Ministero dei lavori pubblici	378.270.000.000	
Ministero dei traporti	3.423.844.000.000	
Ministero delle risorse agricole	529.062.000.000	
Ministero dell'industria	1.904.298.000.000	
Ministero del lavoro	1.708.737.000.000	
Ministero della sanità	9.510.000.000	
Ministero dell'università e ricerca scientifica	747.769.000.000	
Ministero dei beni culturali	473.291.000.000	
Ministero dell'ambiente	219.364.000.000	(valori in euro)
TOTALE . . .	29.934.543.000.000	15.459.901.253

	I.V.A. importazione extra CEE		Somma sostitutiva rideterminata	Totale	
	Gettito (1)	4/10 gettito regionale		Lire	Euro
Provincia autonoma di Trento	31.574.541.036	12.629.816.414	363.685.406.389	376.315.222.803	194.350.593
Provincia autonoma di Bolzano	35.605.333.508	14.242.133.403	377.281.122.515	391.523.255.919	202.204.887

Parametro quota variabile

Popolazione/territorio	Spettanza	
	Lire	Euro
1,425%	426.567.237.750	220.303.593
1,61%	481.946.142.300	248.904.410

(1) Dati consuntivo 1997.
(2) Dato ottenuto applicando la percentuale popolazione/territorio sul complesso delle spese.

TABELLA 2.1

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - QUOTA VARIABILE 1997 - RIDETERMINAZIONE

	Trento	Bolzano	Totale
Spettanze *(art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 432/1996)*	376.315.222.803	391.523.255.919	767.838.478.721
Funzioni trasferite o delegate *(art. 5, comma 6, lettera* b*) del decreto legislativo n. 432/1996)*	362.553.792.780	188.328.113.910	550.881.906.690
Quota variabile	13.761.430.023	203.195.142.009	216.956.572.031
Riserve all'erario (1) *(art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 432/1996)*	27.135.000.000	30.579.000.000	57.714.000.000
Quota variabile netta	-13.373.569.977	172.616.142.009	159.242.572.031
Corrisposto con decreto ministeriale n. 1710/E del 13 giugno 2001	-25.681.985.144	159.847.599.172	134.165.614.029
Da corrispondere a saldo Lire	12.308.415.167	12.768.542.837	25.076.958.003
Saldo in euro	6.356.766	6.594.402	12.951.168

(1) Incremento del gettito tributario spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai provvedimenti collegati destinato al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica (decreto-legge n. 662/1996, decreto-legge n. 669/1996, decreto-legge n. 79/1997).

TABELLA RIEPILOGATIVA

(valore in euro)

	Trento	Bolzano	Totale
Rideterminazione quota variabile 1997	6.356.766	6.594.402	12.951.168
Quota variabile 1998	197.359.200	205.411.916	402.771.116
Eccedenze IRAP	86.640.000	85.980.000	172.620.000
TOTALE (euro)	290.355.966	297.986.318	588.342.284

03A05079

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 aprile 2003.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette e indicazione del tenore di monossido di carbonio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 2002;

Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che prevede il recepimento della predetta direttiva mediante decreto legislativo;

Atteso che il termine previsto dalla citata direttiva per gli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa è scaduto il 30 settembre 2002;

Considerato che il citato decreto legislativo è ancora in corso di perfezionamento;

Viste le istanze presentate dalla società ETI S.p.a. intese a modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette, nonché ad uniformarsi autonomamente al disposto della precitata direttiva, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto legislativo;

Ritenuto che occorre provvedere in linea con le citate istanze;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di condensato e di nicotina delle sottoindicate marche di sigarette è così modificato a partire dalla data del 1° aprile 2003:

Marca	Mg/sigaretta condensato/nicotina da		Mg/sigaretta condensato/nicotina a	
Cod. 62 MS Red Box	11	1	10	1
Cod. 251 Nazionale Box	12	0,95	10	1
Cod. 666 Super filtro	12	1	10	1

Art. 2.

Per le seguenti marche di sigarette il contenuto di monossido di carbonio è fissato nella misura a fianco specificata:

Marca	Mg/sigaretta
Cod. 422 Club	9
Cod. 62 MS Red Box	9
Cod. 251 Nazionale Box	10
Cod. 666 Super con filtro	10

Art. 3.

Le scorte delle suindicate sigarette, già fabbricate alla data del presente decreto, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: TINO

03A05217

DECRETO 9 aprile 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 2 gennaio 2003 e scadenza 31 dicembre 2004, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 1° aprile 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 34.840 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 19 dicembre 2002, 23 gennaio 2003, 11 febbraio 2003, 20 febbraio 2003 e 25 marzo 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 2 gennaio 2003 e scadenza 31 dicembre 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una undicesima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2003 e scadenza 31 dicembre 2004, fino all'importo massimo di 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda franche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2002.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2002, entro le ore 11 del giorno 10 aprile 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 19 dicembre 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 19 dicembre 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 11 aprile 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 aprile 2003; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2004, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 19 dicembre 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A05193

DECRETO 11 aprile 2003.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Visto l'art. 2 della predetta legge che al comma 1 prevede che il tasso di ammortamento annuo sia comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987, concernente l'approvazione dello schema generale di convenzione tra Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Considerato che in detto schema di convenzione, all'art. 12, è stabilito un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla Cassa depositi e prestiti agli istituti di credito per i compiti svolti;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989 modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito;

Visto l'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che al comma 2 prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica siano stabiliti annualmente i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Visto che a decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 7-*bis* della legge 18 dicembre 1986, n. 891, come introdotto dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, le attività e passività del fondo speciale con gestione autonoma sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti;

Visto che nella determinazione dei suddetti tassi, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di riferimento, garantendo comunque l'equilibrio economico della gestione;

Visto che i predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di più di un punto il tasso ufficiale di riferimento;

Considerato che il tasso ufficiale di riferimento, in attuazione della delibera del Consiglio direttivo della BCE del 6 marzo 2003, è stato fissato con provvedimento della Banca d'Italia al 2,50 per cento;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2003 il tasso di interesse, da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, comma 1 e comma 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, è rideterminato nella misura del 4,00 per cento.

Art. 2.

Per le estinzioni anticipate, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, il residuo debito viene rimborsato al tasso previsto dal precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A05130

DECRETO 15 aprile 2003.

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2002 e delle relative istruzioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 59, comma 1, lettera *l)*, n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la presentazione della dichiarazione nel caso in cui il comune non abbia introdotto l'obbligo della comunicazione;

Visto il successivo comma 5, primo periodo, dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'art. 1117, n. 2), del codice civile;

Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli immobili acquistati nel corso dell'anno 2002 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 2002, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarità del possesso e sia sotto quello della struttura o della destinazione, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;

Considerata l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2002 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 2002, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.

Art. 2.

1. La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura «I.C.I. imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 2002» che è in colore azzurro pantone 311 U. Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune»; «copia per l'elaborazione meccanografica»; «copia per il contribuente».

Art. 4.

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. I modelli sono disponibili anche nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.it e possono essere utilizzati purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 5.

3. È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 5 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. Il modello di cui al comma 1 va riprodotto su stampato a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «attenzione non staccare». Sul bordo del modello deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. Il modello di cui al comma 1 deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 6.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 7.

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione I.C.I. 2002», a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.

2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

3. La data di spedizione è considerata come data di presentazione.

Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2003

Il Capo del dipartimento: MANZITTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2002

Istruzioni per la compilazione

ISTRUZIONI

Modello ICI

ISTRUZIONI GENERALI

1

PREMESSA

La dichiarazione ICI deve essere presentata, a norma dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, limitatamente agli immobili siti nel territorio dello Stato, per i quali nel corso dell'anno 2002, si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno determinato un diverso debito di imposta.

ATTENZIONE

Il Comune, in applicazione dell'art. 59, comma 1, lett. l), numero 1) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può stabilire nel proprio regolamento, l'eliminazione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione e l'introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente, degli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.

In tal caso, non è necessario presentare la dichiarazione e sarà cura del contribuente informarsi se nel Comune ove è ubicato l'immobile sia stata introdotta tale norma regolamentare.

Relativamente alle aliquote si precisa che in base all'art. 18 comma 2, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dall'anno d'imposta 2001 l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze.

2

IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

Vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel 2002 si è verificata una delle seguenti circostanze:

– gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero sono stati oggetto di locazione finanziaria. Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (a quest'ultimo riguardo, vedasi in Appendice la voce "Assegnatari"); è altresì assimilabile al diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sulla casa ex residenza coniugale, assegnata con provvedimento del tribunale;
– gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
– gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale (o che, viceversa, sono state destinate ad abitazione principale nel corso del 2002); costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità;
– il valore dell'area fabbricabile è variato;
– è avvenuta nel corso dell'anno 2001 la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, poiché in tal caso, dal 1° gennaio 2002 si è avuta la variazione della soggettività passiva.

NOTA

Si precisa che non vanno dichiarati:

– gli immobili comunque esenti o esclusi dall'ICI per l'intero anno 2002, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di godimento. Si ricorda che l'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (per la loro definizione vedasi in Appendice a voce "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo - definizione") per cui restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non possiedono siffatte caratteristiche (per casi particolari vedasi in Appendice le voci "Terreni agricoli – casi di esenzione"). Per informazioni sulle esenzioni vedasi le voci "Esenzioni"; "Terreni agricoli – casi di esenzione";
– i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni strutturali;
– i terreni agricoli per i quali l'unica variazione è rappresentata da cambiamento del reddito dominicale;
– i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno 2002 è data dall'attribuzione della rendita oppure dall'annotazione negli atti catastali della "rendita proposta" a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, (DOC - FA), oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione, poiché tale rendita o i costi incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 2003 (ovviamente devono essere denunciati con la presente dichiarazione i fabbricati in discorso per i quali, nel corso dell'anno 2001, sia stata attribuita la rendita catastale oppure sia stata annotata negli atti catastali la "rendita proposta", oppure per i quali, durante l'anno medesimo, siano stati contabilizzati costi incrementativi).

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per le successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, e cioè dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI. Infatti, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

ATTENZIONE

Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di per sé, l'obbligo di presentazione della dichiarazione:

– l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quelle applicate per il 2001;
– l'applicazione, per l'abitazione principale, della detrazione nella misura annua superiore ad euro 103,29, oppure della riduzione dell'imposta fino alla metà, a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal Comune;
– l'applicazione della detrazione o riduzione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli IACP;
– l'aumento, rispetto al 1996, del 5 per cento del valore catastale dei fabbricati e del 25 per cento di quello dei terreni agricoli;
– l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione (v. decreto Direttoriale del 27 febbraio 2002 pubblicato sulla G.U. n. 56 dell'8 marzo 2002), dei fabbricati interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale;
– la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria nel corso dell'anno 2002, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 poiché in tal caso soltanto dal 2003 si avrà la variazione della soggettività passiva.

3

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I mutamenti di soggettività passiva nel corso dell'anno 2002 qualunque ne sia la causa (ad esempio, a seguito di vendita, locazione finan-

2

ISTRUZIONI

Modello ICI

ziaria, donazione, successione ereditaria, costituzione od estinzione dei connati diritti reali di godimento) devono essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.

Un'eccezione è costituita dalle successioni per causa di morte aperte dopo il 25 ottobre 2001, per le quali si rinvia all'ultima nota del paragrafo 2.

Le modificazioni strutturali o di destinazione dell'immobile che determinano un diverso debito di imposta, intervenute nel corso dell'anno 2002, devono essere dichiarate dal soggetto passivo, ovverosia dal titolare del diritto di proprietà piena oppure, qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria, dall'usufruttuario, enfiteuta, superficiario, locatario finanziario, oppure dal concessionario di aree demaniali, che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soggetto passivo del tributo.
Soggetto passivo del tributo è anche il gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi delle disposizioni del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410.

Nota bene.

- Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI è un diritto reale di godimento che non va confuso col diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'ICI.
- Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari.
- La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero che posseggono immobili in Italia.

COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI

Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma (o di cui è stato chiesto l'accatastamento in via autonoma) la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini. Qualora l'amministratore riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.

A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI deve essere presentata, con le modalità che saranno di seguito specificate, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.

PAGAMENTO DELL'ICI

A differenza dell'Irpef, l'ICI viene pagata nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo e, pertanto, nell'anno 2002 doveva essere effettuato il pagamento dell'imposta relativa a tale anno.

La dichiarazione, invece, deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato.

Per gli immobili in multiproprietà, sui quali cioè sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui al D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427, l'art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che il pagamento dell'ICI deve essere effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

7 GENERALITÀ

La prima delle due facciate del modello ICI è dedicata all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione congiunta) nonché del "eventuale "denunciante", qualora diverso dal contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della denuncia (e cioè non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subito variazioni nel corso del 2002).

Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.

Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica e un terzo riservato al contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati.

Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente", che risulterà necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazione per gli anni successivi.

I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali.

FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione (e, cioè, quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati).

Nel **quadro dedicato al "contribuente"** (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto (a titolo di proprietà piena oppure a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria, concessione su aree demaniali) nel corso dell'anno 2002, gli immobili denunciati.

Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.

Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo.

In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonché, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.

Il quadro intestato al "denunciante" (diverso dal contribuente) deve essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni: in particolare il quadro va compilato: dall'erede (in caso di più eredi, saranno indicati i dati di uno soltanto di essi); dal curatore fallimentare; dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il contribuente sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di titolo negoziale: in particolare, va compilato: dal rappresentante legale o negoziale; dal socio amministratore; dal commissario giudiziale; dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria; dall'amministratore del condominio. La

ISTRUZIONI

Modello ICI

natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.

Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente".

Il quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta.

Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, si vedano le corrispondenti istruzioni fornite nel quadro dedicato al "contribuente".

Regole analoghe a quelle sopraindicate per la compilazione della dichiarazione presentata dall'erede di persona fisica per conto del defunto valgono nel caso di presentazione della dichiarazione in presenza di fusione o scissione. In particolare, in caso di fusione, la società incorporante (o risultante) dovrà provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile e dovrà inoltre provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel *quadro relativo al denunciante* andranno indicati i dati relativi al rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel *quadro relativo al contribuente* andranno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle *annotazioni* dovranno essere fornite le ulteriori informazioni per l'individuazione della società incorporante (o risultante).

Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società beneficiarie procederà alla presentazione della propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi dell'art. *2504-decies* del codice civile. Una delle società beneficiarie dovrà provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).

COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori. Il primo (che comprende i campi da 1 a 18) serve per indicare come si è andata modificando la titolarità di possesso e la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 2002; il secondo (che comprende i campi da 19 a 22) serve per indicare la situazione esistente alla data del 31 dicembre 2002; il terzo serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.

La compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre 2002"), pur non essendo necessaria per la determinazione dell'imposta relativa all'anno 2002, è essenziale in quanto la sussistenza o meno di variazioni nel corso dell'anno 2003, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 2004, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno 2002.

Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di un fabbricato, venduto il 20 aprile 2002 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell'anno. Il venditore, nel primo settore, indicherà 4 mesi di possesso, nel secondo specificherà che il fabbricato non è più in suo possesso al 31 dicembre 2002.

Il compratore, nella sua dichiarazione, indicherà nel primo settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore specificherà che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del 31 dicembre 2002.

In Appendice alla voce "Quadri descrittivi (compilazione)" sono riportati altri esempi che chiariscono le modalità di compilazione di questi settori.

9.1. Casi di compilazione di più quadri per lo stesso immobile

Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare più quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.

Si considerino, fra le più frequenti, le seguenti ipotesi:

a) terreno agricolo al 1° gennaio 2002 diventato area edificabile dal 20 settembre 2002.

Il contribuente compilerà due quadri: nel primo descriverà il terreno agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel secondo descriverà l'area edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2002" deve essere compilato limitatamente all'area fabbricabile, essendo questa l'ultima caratteristica assunta dall'immobile (va lasciato, quindi, in bianco il settore corrispondente a quello descrittivo del terreno agricolo). Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d'ordine, con l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro sarà contraddistinto con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il numero d'ordine 1/2);

b) area edificabile al 1° gennaio 2002, diventata terreno agricolo dal 10 giugno 2002.

Il contribuente seguirà gli stessi criteri innanzi esposti, descrivendo nel primo quadro l'area edificabile, con un periodo di possesso di 5 mesi e nel secondo, il terreno agricolo, con un periodo di possesso di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al 31 dicembre 2002" solo corrispondentemente al terreno agricolo;

c) area edificabile al 1° gennaio 2002 sulla quale sono stati ultimati i lavori di costruzione il 25 ottobre 2002.

Il contribuente analogamente compilerà due o più quadri: nel primo descriverà l'area edificabile, indicandone in 10 mesi il periodo di possesso; negli altri descriverà i singoli fabbricati con un periodo di possesso di 2 mesi. I settori relativi alla "situazione al 31 dicembre 2002" vanno compilati limitatamente ai fabbricati. Il numero d'ordine che contraddistingue l'immobile, che ha cambiato tipologia nel tempo, sarà lo stesso e sarà seguito da sottonumeri progressivi (ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc.). Ovviamente, se l'area interessata alla costruzione è stata precedentemente dichiarata insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di unico valore, le aree edificabili residue devono ora essere dichiarate in separati quadri con la specificazione del relativo valore;

d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di demolizione il 18 dicembre 2002.

Saranno compilati due o più quadri: i primi dedicati alla descrizione dei fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno successivamente iniziati i lavori di demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi; l'ultimo dedicato alla descrizione dell'area fabbricabile, con un periodo di possesso di 0 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2002" va compilato limitatamente a quest'ultimo quadro descrittivo dell'area;

e) fabbricato la cui quota di proprietà del 100 per cento al 1° gennaio 2002 è diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo 2002.

Il contribuente compilerà due quadri: nel primo descriverà il fabbricato, indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per cento la quota di possesso; nel secondo descriverà lo stesso fabbricato, indicando 10 mesi di possesso ed in 50 per cento la quota di possesso. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2002" deve essere compilato soltanto relativamente al secondo quadro descrittivo dell'ultima posizione di titolarità.

9.2. Come compilare i singoli campi

In considerazione delle variazioni delle banche dati catastali sono state apportate alcune modifiche, rispetto al modello precedente, ai quadri descrittivi degli immobili con particolare riferimento ai dati identificativi catastali.

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato 1, se si tratta di un terreno agricolo; va indicato 2, se si tratta di un'area fabbricabile; va indicato 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato, come sarà chiarito meglio in seguito, moltiplicando la rendita catastale per 100, oppure per 50, oppure per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza del fabbricato; va indicato 4, se si tratta di fabbricato interamente appartenente ad impresa

ISTRUZIONI

e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita "effettiva o "proposta", nel corso dell'anno 2001.

Chiaramente non può che essere indicato un solo numero: se si presenta l'esigenza di indicare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 9.1).

Nel **campo 2** (indirizzo), va indicato l'esatta ubicazione dell'immobile descritto (località, via o piazza, numero civico, ecc.). Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono più) e l'interno.Non deve essere indicato il comune ove è sito l'immobile non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio ed al quale è destinata la dichiarazione.

Nel riquadro **dati identificativi catastali immobili** vanno indicati i dati catastali relativi sia ai fabbricati sia ai terreni.

Nel **campo 3** va indicata la sezione, ove esistente.

Nel **campo 4** va indicato il foglio.

Nel **campo 5** occorre indicare la particella, che rappresenta l'elemento minimo inventariale che ha sostituito il numero. Qualora, però, il contribuente non sia in possesso di dati catastali aggiornati potrà indicare, in luogo della particella, il "numero". E' comunque opportuno per una compilazione della dichiarazione più corretta possibile che il contribuente si munisca di una visura catastale aggiornata.

Nel **campo 6** va indicato il subalterno ove esistente.

Nel **campo 7** va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, seminativo arboreo, e così via).

Si ricorda in proposito che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A, B, C, D, E) a seconda della loro tipologia. Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie.

Nel **campo 8** va indicata sia la classe dei fabbricati sia la classe di redditività delle singole particelle di terreno.

I dati da indicare nei campi da 3 ad 8 sono desumibili dalle consultazioni delle banche dati catastali.

I campi da 3 ad 8 non vanno compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale al suo tempo attribuita.

Nei **campi 9 e 10**, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento. Ove il contribuente non sia in possesso degli estremi catastali né del numero di protocollo della domanda di accatastamento, detti campi devono essere lasciati in bianco.

ATTENZIONE

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto fondiario gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:

a) Nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;

b) Nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;

c) Nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;

d) Nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.

NOTA

I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

Nel **campo 11** deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490.

Nel **campo 12** deve essere indicato il valore dell'immobile descritto nel quadro. *Il valore deve essere indicato per intero*, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno. È sull'intero valore, infatti, che deve essere calcolata l'imposta la quale, poi, sarà dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno.

Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria. In tal caso, infatti, soggetto passivo ICI su tutto il valore dell'immobile è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali, restando il nudo proprietario ed il locatore finanziario completamente estranei al rapporto d'imposta.

Il valore deve essere espresso con arrotondamento al centesimo, più vicino, a norma dell'art. 5, del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997.

Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce "Valore degli immobili agli effetti dell'ICI".

Nel **campo 13** va barrata la casella se trattasi di "rendita catastale proposta" non ancora divenuta definitiva.

Nel **campo 14** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.

In caso di dichiarazione congiunta va ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante. Poiché l'immobile può essere dichiarato congiuntamente, purché interamente, la somma delle quote dei dichiaranti e dei contitolari deve essere pari a 100.

Per le parti comuni dell'edificio, che deve dichiarare l'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.

Nel **campo 15** vanno indicati i mesi di possesso nel corso dell'anno 2002. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

ATTENZIONE

I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0. Si consideri, ad esempio, un immobile posseduto dal 1° gennaio 2002 che sia stato venduto il 20 dicembre 2002. In tal caso il venditore dichiarerà 12 mesi di possesso, mentre il compratore, anch'egli obbligato a dichiarare l'immobile, indicherà 0 mesi di possesso.

Nei **campi 16 e 17** vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per l'immobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni per l'applicazione di riduzioni. Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli". Per le riduzioni di imposta si tratta di quelle previste nel comma 1 dell'art. 8 e nel successivo art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti

Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'applicabilità della riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo.

Si precisa, infine, che l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nel **campo 18** va indicato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale descritta nel quadro.

Il campo va utilizzato anche dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa per gli alloggi adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché dagli IACP per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione.

Per chiarire come compilare questo campo può essere utile il seguente esempio, ipotizzando la detrazione nella misura annua, di euro 103,29:

– abitazione di proprietà, per l'intero anno 2002, di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 30%; il fratello C, per il 20%) dei quali soltanto i fratelli

5

B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio 2002 fino al successivo 20 giugro.

Il fratello A non dichiarerà l'immobile in quanto per la sua quota, in assenza di altri tipi di modificazioni, non c'è stata alcuna variazione nell'anno 2002. I fratelli B e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote di possesso variata la situazione; il fratello B nella propria dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale; il fratello C nella sua dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 20% di quota di possesso ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale.

Se il fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri fratelli indicherà, nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale.Compilerà, quindi, il quadro dei contitolari, premettendo il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in questione ed indicando il codice fiscale e l'indirizzo non solo del fratello C ma altresì del fratello A, pur non essendosi verificata per la quota di quest'ultimo alcuna variazione nell'anno 2002. Per il fratello C dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20% ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale; per il fratello A dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50% e 0 euro di detrazione per abitazione principale.

Settore della SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2002: nel richiamare quanto già detto in precedenza, si aggiunge:

nel **campo 19** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia posseduto o non alla data del 31 dicembre 2002. Se non è posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se è posseduto va indicato, nel **campo 20**, [SI] o [NO] a seconda che l'immobile, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dall'imposta, oppure no.Se l'immobile è escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se non è escluso nè esente, va indicato, nel **campo 21** [SI] o [NO] a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Nel **campo 22**, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o non di abitazione principale.

Settore degli estremi del titolo: in questo settore è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato o dichiarato il trasferimento o la costituzione di diritti generanti l'acquisto o la perdita della soggettività passiva ICI nel corso dell'anno 2002. In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, contratto o concessione.

Va barrata la **casella 23** se il contribuente ha acquistato. Va, invece, barrata la **casella 24** se il contribuente ha ceduto, anche se per causa di morte.

9.3. Modelli aggiuntivi

Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente.

Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.

Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione ed il codice fiscale del contribuente.

9.4. Firma

La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come "contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "denunciante" diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso, se è stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo rappresentante). Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.

Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale, deve rilasciare ricevuta.

La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 2002"; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Si raccomanda di presentare insieme sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti all'IRPEF, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2002, con conseguente estensione delle disposizioni contenute nel comma 2, dell'art. 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Per le società di capitali e per gli enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta che comprende il 31 dicembre 2002.

APPENDICE

Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)

Agli effetti dell'ICI, si intende:

– **per area fabbricabile**, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si considerano tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

– *Per coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale* devono intendersi, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione dagli elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo). Detta definizione normativa ha carattere interpretativo e con efficacia quindi anche per il passato e vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, ma altresì agli effetti della non edificabilità dei suoli, di cui si è sopra detto;

– **per fabbricato**, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'abitazione e la cantina o il garage) cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale.

– **per terreno agricolo**, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi in proposito anche le voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli").

Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)

In caso di edificazione su un'area dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora il momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile, indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito della edificabilità senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione

APPENDICE

di fabbricato o ricostruzione sull'area di risulta oppure in corso di interventi di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo o ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.

Assegnatari

Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è l'assegnatario.

Soggetto passivo dell'ICI è anche l'assegnatario delle abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnate con patto di riscatto.

Diversa è l'ipotesi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI.

Esenzioni

Sono esenti dall'ICI, in forza dell'art. 7 del D.Lgs n. 504/1992 per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine d'essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

(Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli, vedasi la voce "Terreni agricoli");

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Piccoli appezzamenti o "orticelli"

Detti terreni se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI (vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di esenzione)") in quanto su di essi le attività agricole vengono esercitate occasionalmente in forma non imprenditoriale.

Quadri descrittivi (compilazione)

Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili possono essere d'orientamento i seguenti esempi.

Esempio 1

Fabbricato che il 10 ottobre 2002 ha perso le caratteristiche richieste dalla legge per essere escluso od esentato dall'imposta.

Il proprietario, che lo ha posseduto per l'intero anno 2002, indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile, ancora in suo possesso al 31 dicembre 2002, non è escluso od esente da tassazione alla data medesima per cui, in assenza di variazioni nel corso dell'anno 2003, non sarà dichiarato nel 2004 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.

Esempio 2

Abitazione principale data in locazione il 10 aprile 2002.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e la detrazione di euro 25,82 (o la maggiore detrazione eventualmente deliberata dal comune) mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non è più abitazione principale al 31 dicembre 2002 per cui, in assenza di successive variazioni, nell'anno 2003 sarà versata l'imposta senza detrazione e non verrà presentata, per il fabbricato medesimo, la dichiarazione nel 2004.

Esempio 3

Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere dal 10 novembre 2002.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non ha, alla data del 31 dicembre 2002, le caratteristiche per godere della riduzione per cui, permanendo tale situazione, nel corso dell'anno 2003 sarà versata l'imposta per intero ed il fabbricato non sarà dichiarato nel 2004.

Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta solo a partire dal 2003. Così, ad esempio, per l'immobile per il quale soltanto a partire dal 23 dicembre 2002 si sono verificate le condizioni di esclusione od esenzione da ICI, il proprietario che l'ha posseduto per l'intero anno indicherà, nel primo settore, 0 mesi di esclusione od esenzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile è escluso od esente al 31 dicembre 2002 evidenziando in tal modo che, permanendo tale situazione nell'anno 2003, non sarà presentata la dichiarazione nel 2004.

Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 2002 ha perso le caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo, specificherà che l'immobile non gode di alcuna esclusione od esenzione al 31 dicembre 2002, presumendosi che così, in mancanza di variazioni, il pagamento dell'imposta per l'anno 2003 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 2004.

Terreni agricoli (casi di esenzione)

Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, (pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993) predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/1992.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato sintetizzata con la sigla «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici locali competenti.

Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province e regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'elenco allegato alla circolare citata.

All'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalla modalità con cui è effettuato, devono essere assoggettati al tributo non come terreni agri-

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
2002

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ______ Telefono PREFISSO ______ NUMERO ______

Cognome ______
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ______ Data di nascita GIORNO MESE ANNO ______ Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ______ Prov. ______

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______ Prov. ______

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ______ Natura della carica ______

Cognome e nome ______
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______ Prov. ______

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ______ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______

% possesso ______ mesi possesso ______ importo detrazione abit. principale ______

Situazione al 31 dicembre 2002: posseduto ______ escluso o esente ______ riduzione ______ abitazione principale ______ FIRMA ______

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ______ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______

% possesso ______ mesi possesso ______ importo detrazione abit. principale ______

Situazione al 31 dicembre 2002: posseduto ______ escluso o esente ______ riduzione ______ abitazione principale ______ FIRMA ______

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ______ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______

% possesso ______ mesi possesso ______ importo detrazione abit. principale ______

Situazione al 31 dicembre 2002: posseduto ______ escluso o esente ______ riduzione ______ abitazione principale ______ FIRMA ______

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

ORIGINALE PER IL COMUNE

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
2002

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ______ Telefono PREFISSO ___ NUMERO ___

Cognome ______
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ______ Data di nascita GIORNO MESE ANNO ___ Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ______ Prov. ___

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ___ Comune ___ Prov. ___

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ______ Natura della carica ______

Cognome e nome ______
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ___ Comune ___ Prov. ___

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ______ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ___ C.A.P. ___ Comune ___
% possesso ___ mesi possesso ___ importo detrazione abit. principale ___
Situazione al 31 dicembre 2002: posseduto ___ escluso o esente ___ riduzione ___ abitazione principale ___
FIRMA ______

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ______ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ___ C.A.P. ___ Comune ___
% possesso ___ mesi possesso ___ importo detrazione abit. principale ___
Situazione al 31 dicembre 2002: posseduto ___ escluso o esente ___ riduzione ___ abitazione principale ___
FIRMA ______

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ______ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ___ C.A.P. ___ Comune ___
% possesso ___ mesi possesso ___ importo detrazione abit. principale ___
Situazione al 31 dicembre 2002: posseduto ___ escluso o esente ___ riduzione ___ abitazione principale ___
FIRMA ______

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità
ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
2002

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ______ Telefono PREFISSO ____ NUMERO ____

Cognome ______
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ______ Data di nascita GIORNO MESE ANNO ____ Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ______ Prov. ____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ______ Natura della carica ______

Cognome e nome ______
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ______ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2002: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ______

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ______ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2002: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ______

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ______ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2002: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ______

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

DELIBERAZIONE 8 aprile 2003.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione del presidente della giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia fissate per il giorno 8 giugno 2003.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

a) Visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) Visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) Viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) Vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario;

f) Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni;

h) Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante «Legge elettorale regionale», e successive modifiche ed integrazioni;

i) Rilevato che con decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia del 18 marzo 2003, n. 68/Pres. sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003 le elezioni del presidente della regione e del consiglio regionale;

j) Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale per la regione autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

k) Vista la legge della regione Valle d'Aosta 12 gennaio 1993, n. 3, recante «Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta», e successive modificazioni;

l) Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 12 febbraio 2003, n. 98, sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003 le elezioni del consiglio regionale;

m) Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per l'elezione del consiglio e del presidente delle regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia fissate per il giorno 8 giugno 2003.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale nelle regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia.

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune elettorali e politiche disposte dalla commissione, di cui all'art. 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'art. 5;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevuta nelle regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nelle regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per il 90 per cento tra i soggetti di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla loro consistenza dei rispettivi gruppi al consiglio regionale, e per il restante 10 per cento ai soggetti di cui alla lettera *b)* in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle coalizioni che presentano un candidato alla presidenza della regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Le trasmissioni di cui al presente articolo, nonché di cui agli articoli 4 e 8, non possono essere mandate in onda nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nei giorni immediatamente precedenti.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti di cui all'art. 3, comma 4.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 9 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI delle regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato a presidente della regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

Art. 6.

Programmi dell'accesso

1. La programmazione dell'accesso regionale nelle regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia è sospesa nel periodo compreso tra il quinto giorno successivo all'approvazione della presente delibera al giorno di cessazione della sua efficacia.

Art. 7.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette nelle regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali dell'8 giugno 2003, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 8.

Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni regionali dell'8 giugno 2003, la RAI organizza e trasmette nelle regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presen-

tazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8.

5. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 9.

Art. 9.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 10.

Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

Roma, 8 aprile 2003

Il presidente: PETRUCCIOLI

03A05038

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate:

Dispone:

È accertato, per il giorno 20 marzo 2003, l'irregolare funzionamento dell'Ufficio PRA di Ancona.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuata non ha operato nel giorno 20 marzo 2003 durante l'orario pomeridiano di apertura al pubblico per lo sciopero generale contro la guerra.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e 13 comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, (art. 10).

Ancona, 31 marzo 2003.

Il direttore regionale: DE MUTIIS

03A05018

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 9 aprile 2003, n. **1.**

Ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative previste dal decreto 30 agosto 2000. Regolamento (CE) 1760/2000, Titolo II etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

Alle organizzazioni di etichettatura carni bovine;
Agli organismi indipendenti di controllo
Alle associazioni nazionali allevatori razze bovine
All'Assocarni
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione produttori agricoli - Copagri
Alla Associazione generale cooperative italiane - AGCI
All'ANCA-LEGA
Alla Federazione nazionale cooperative agricole
All'ASSALZOO
Al Consorzio italiani macellatori
All'Uniceb
Al C.N.A. alimentare
Alle Organizzazioni grande distribuzione
Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi
All'AGEA
Alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano assessorati agricoltura
Al Ministero delle attività produttive - D.G.S.P.C.
Al Ministero della salute - Dir. Gen. sanità pubblica veterinaria alimenti e nutrizione
Alla Commissione ministeriale etichettatura carni bovine
All'Ispettorato centrale repressione frodi
Alla Direzione generale per le politiche agroindustriali

1. *Premessa.*

Il Parlamento europeo e il Consiglio, in data 17 luglio 2000, hanno adottato il nuovo Regolamento (CE) n. 1760/2000[1] sulla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, abrogando il precedente Regolamento (CE) n. 820/97, passando così da un sistema volontario di etichettatura ad un sistema comunitario obbligatorio di etichettatura congiunto ad un sistema facoltativo.

L'obiettivo dell'etichettatura è di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine evitando, quindi, informazioni inesatte, non veritiere o poco attendibili, riferimenti a notizie velatamente vaghe o ricorso a immagini fuorvianti.

Con successivo Regolamento (CE) del 25 agosto 2000, n. 1825/2000[2], la Commissione europea ha emanato le modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000.

Nell'ambito del sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine gli operatori e le organizzazioni che commercializzano dette carni devono indicare sulla etichetta, dal 1º gennaio 2002, le seguenti informazioni obbligatorie:

❑ numero che identifica l'animale o il lotto di animali;

❑ paese e numero approvazione impianto di macellazione;

❑ paese e numero di approvazione laboratorio di sezionamento;

❑ paese di nascita;

❑ paese/i di ingrasso;

Per tutte le indicazioni diverse da quelle previste dal sistema obbligatorio di etichettatura, la stessa normativa consente un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine. Un sistema efficace di etichettatura presuppone la possibilità di risalire dalle carni etichettate all'animale o agli animali di origine. Le modalità per indicare sulla etichetta informazioni facoltative sono contenute in un disciplinare dell'operatore approvato dallo Stato membro. Dette informazioni possono riguardare:

❑ Allevamento:

denominazione azienda di nascita e/o di allevamento;

sistema di allevamento;

alimentazione degli animali;

❑ Animale:

razza o tipo genetico;

caratteristiche legate al genoma;

sesso;

periodo d'ingrasso;

❑ Macellazione:

categoria;

data macellazione;

periodo frollatura;

denominazione del macello;

[1] (GUCE L204 dell'11 agosto 2000)

[2] (GUCE L216/8 del 26 agosto 2000)

❑ Altre informazioni:

logo organizzazione di etichettatura;

denominazione organismo indipendente incaricato dei controlli;

n. approvazione del disciplinare;

modalità di conservazione;

data scadenza;

punto vendita;

peso e taglio anatomico.

2. *Le modalità attuative in Italia.*

Con decreto ministeriale 30 agosto 2000[3], sono state fornite alcune indicazioni agli operatori ed alle organizzazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine nonché sono stati disposti termini e modalità di applicazione supplementari per consentire l'attività degli operatori e delle organizzazioni che intendono fornire informazioni facoltative sulle proprie carni bovine così come previsto dal citato Regolamento (CE) n. 1760/2000.

In particolare sono stati definiti:

modalità di apposizione delle etichette;

rilascio automatico di etichette anche per la carne venduta al taglio;

struttura dei disciplinari di etichettatura facoltativa, loro esame ed approvazione;

approvazione organismi indipendenti di controllo;

definizione di lotto di animali diversi lavorati nei laboratori di sezionamento e nei punti vendita.

Il procedimento amministrativo di approvazione di un disciplinare di etichettatura prevede l'acquisizione del parere di una apposita commissione ministeriale (art. 7 decreto ministeriale 30 agosto 2000).

Con circolare n. 5 del 15 ottobre 2001[4] sono stati chiariti alcuni aspetti da seguire per una corretta predisposizione dei disciplinari di etichettatura, nonché sono state indicate le modalità per la predisposizione dei piani di autocontrollo da parte degli operatori e delle organizzazioni, e dei piani di controllo da parte degli organismi indipendenti designati dalle stesse organizzazioni.

Con successivo decreto ministeriale del 13 dicembre 2001[5] sono state impartite istruzioni alle organizzazioni in possesso di disciplinari di etichettatura ed agli organismi indipendenti autorizzati a svolgere i controlli nell'ambito degli stessi disciplinari al fine di una maggiore efficacia nell'attività di monitoraggio e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa in questione.

L'esame dei disciplinari di etichettatura finora sottoposti al parere della commissione e alla approvazione ministeriale ha messo in luce la necessità di chiarire e puntualizzare ulteriormente alcuni aspetti da seguire per una corretta predisposizione dei disciplinari medesimi, nonché per indicare le modalità per la predisposizione dei piani di autocontrollo da parte degli operatori e delle organizzazioni, e dei piani di controllo da parte degli organismi indipendenti designati dalle stesse organizzazioni.

[3] (G.U.R.I. n. 268 del 16 novembre 2000)
[4] (G.U.R.I. n. 250 del 26 ottobre 2001)
[5] (G.U.R.I. n. 23 del 28 gennaio 2002)

A ciò vanno ad aggiungersi numerose irregolarità rilevate a seguito di sopralluogo presso macelli, laboratori di sezionamento, punti vendita, ecc., di seguito riferiti.

3. *Problemi di rintracciabilità riscontrati nella lavorazione e commercializzazione delle carni bovine e delle carni macinate bovine.*

Una situazione molto varia è stata riscontrata nel campo della rintracciabilità nei diversi segmenti di filiera.

Innanzitutto si sottolinea come il concetto di rintracciabilità, più volte variamente definito per differenziare e commercializzare alimenti con particolari qualità, sia stato una volta per tutte chiaramente individuato nell'art. 3, punto 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare.

La rintracciabilità consiste quindi nella possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Sebbene la filiera sia consapevole e informata dell'obbligo di dotarsi di sistemi di rintracciabilità, questi ultimi una volta messi in atto sono risultati in taluni casi inadatti o non sufficienti allo scopo, come fatto rilevare anche dagli organismi indipendenti di controllo nei loro periodici rapporti. In particolare, mentre nei macelli i sistemi posti in atto presentavano difetti facili da correggere, nei laboratori di sezionamento, nei laboratori di produzione di carni macinate e nei punti vendita si sono riscontrati problemi più seri, tali da determinare una perdita parziale o totale della rintracciabilità.

In particolare per quanto concerne i sistemi adottati nei macelli si osserva quanto segue:

non sempre le carcasse sono individuate attraverso il numero identificativo del singolo animale essendo spesso presente unicamente il numero identificativo del lotto. Né è possibile collegare in modo certo un determinato passaporto a una determinata carcassa;

non sempre vengono scongiurati i rischi potenziali di perdita di rintracciabilità durante la catena di macellazione (ritiro delle marche auricolari all'abbattimento e iscrizione di un numero di serie soltanto al momento della pesa finale della carcassa). Ciò soprattutto allorché certe carcasse devono essere messe da parte per un esame complementare di tipo sanitario.

Per quanto concerne la rintracciabilità nei laboratori di sezionamento e nei laboratori di produzione di carni macinate, alcuni dei diversi sistemi adottati presentano le seguenti gravi carenze:

carenza di registrazione dei numeri identificativi degli animali o dei lotti in uscita che non consente una soddisfacente correlazione con i corrispondenti numeri in entrata;

errori nella ritrascrizione dei numeri identificativi degli animali o dei lotti lavorati nei registri di lavorazione;

carenza d'informazione e di rintracciabilità per le carni destinate ad altre aziende produttrici di preparati a base di carne pur in assenza di un obbligo di queste ultime a fornire informazioni al consumatore;

incompletezza dell'indicazione relativa al sezionamento nell'ipotesi in cui siano intervenuti più laboratori di sezionamento ubicati anche in Paesi diversi;

lavorazione contemporanea di carcasse, mezzane, ecc. di lotti diversi senza l'adozione di misure idonee ad impedire la commistione delle carni;

immagazzinamento di carcasse, mezzane, ecc. senza etichetta originaria, e/o di carne già tagliata, priva di idoneo riferimento ricollegabile all'etichetta originaria;

costituzione di lotti non omogenei per diversità del Paese di nascita o di allevamento o di macellazione degli animali;

costituzione di lotti di dimensioni superiori alla produzione di un giorno;

mescolamento di più lotti per la preparazione di carni macinate senza garanzie in quanto all'omogeneità di tali lotti.

Anche a livello di piccola o grande distribuzione i sistemi adottati per garantire la rintracciabilità presentano le stesse carenze evidenziate per i laboratori di sezionamento, soprattutto con riferimento al volume di attività della grande distribuzione. Ci si riferisce in particolare al mancato aggiornamento dei registri di carico e scarico, all'immagazzinamento di carni non etichettate, alla mancata omogeneità dei lotti costituiti presso il punto vendita per la preparazione di prodotto preincartato. Di conseguenza, in diversi casi, è praticamente impossibile garantire la veridicità delle informazioni date al consumatore per perdita di rintracciabilità.

Relativamente alla vendita della carne a taglio, occorre rilevare la frequente mancanza di accorgimenti che consentono al consumatore di collegare la carne posta sul banco con la corrispondente informazione sostitutiva dell'etichetta.

Carenze sono state, altresì riscontrate per quanto concerne sia l'etichettatura obbligatoria che quella facoltativa. In particolare:

a) Etichettatura obbligatoria:

Carni prive di etichettatura o con etichette non contenenti tutte le informazioni previste;

etichette riportanti solamente un numero di riferimento che rimanda ad un documento di accompagnamento su cui sono riportate le informazioni in modo esplicito;

etichette che riportano informazioni non verificabili soprattutto per animali nati prima del 1998 per i quali non dimostrabile il Paese di origine;

carni con informazioni presentate in modo non conforme (codice ISO, riferimento al macello d'origine non chiaramente leggibile, numero o codice di riferimento da ricostruire a partire da diversi elementi dell'etichetta).

b) Etichettatura facoltativa:

etichette con informazioni generiche e fuorvianti, come ad esempio: «proveniente da allevamenti selezionati», «razza da carne superiore», «alimentazione controllata e rigorosamente vegetale» senza che risulti approvato dalle autorità competenti alcun disciplinare che consenta di garantire la veridicità di tali informazioni;

etichette con informazioni riportate in modo difforme da quanto previsto dal disciplinare approvato.

4. *L'etichetta.*

4.1 Etichetta/informazione al consumatore.

Come previsto dal Regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto ministeriale 30 agosto 2000 (art. 2, comma 6, capoverso 3), per la sola carne venduta al taglio nell'esercizio di vendita, l'etichetta può essere sostituita con una informazione fornita per iscritto ed in modo visibile al consumatore contenente le stesse informazioni previste in etichetta. Tale informazione al consumatore può rivestire la forma di un cartello o un documento, stampato o compilato, oppure essere visualizzata su uno schermo elettronico.

Si ricorda che negli esercizi di vendita l'esposizione dell'informazione al consumatore, in sostituzione dell'etichetta, è ammessa esclusivamente per i prodotti non preconfezionati e non preincartati.

In ogni caso la predetta informazione al consumatore, così come le informazioni contenute nelle etichette, devono permettere di evidenziare il nesso tra le carni poste in vendita sul banco e il singolo animale o il gruppo di animali da cui provengono. È necessario quindi che l'operatore metta in atto sistemi idonei a creare sul banco di vendita una correlazione diretta tra la provenienza delle singole carni esposte e le corrispondenti informazioni al consumatore.

4.2 Immagini e dichiarazioni fuorvianti.

A tutela del consumatore, non è conforme all'attuale normativa la presenza sulle confezioni, accanto all'etichetta, di indicazioni (adesivi o altri simboli o diciture) riportanti informazioni facoltative di tipo generico sull'origine ed alimentazione degli animali, sulle proprietà qualitative del processo produttivo o del prodotto (es. carni italiane, produzione controllata, allevamenti selezionati, ecc.).

Per gli stessi motivi non è ugualmente ammissibile l'uso di immagini che richiamino l'origine nazionale (forma geografica dell'Italia, bandiera tricolore ecc.) o suggeriscano particolari ambienti di allevamento (es. montagne innevate con animali al pascolo, ecc.).

Alle stesse regole soggiace anche l'informazione pubblicitaria, comunque diffusa, che non può fare riferimento ad indicazioni diverse da quelle contenute nell'etichetta e non rientranti in un disciplinare approvato da questo Ministero.

Ad integrazione di quanto già indicato nella circolare n. 5 del 15 ottobre 2001, è ammesso l'utilizzo sulle con-

fezioni di informazioni relative alla certificazione volontaria UNI EN ISO 9001 (tipo di certificazione, estremi della certificazione e organismo certificatore) allorché l'operatore voglia organizzare un sistema qualità e dare dimostrazioni ai propri clienti delle capacità organizzative e funzionali impiegate per soddisfare le loro esigenze. Può essere consentito, in questo caso, l'uso di marchi aziendali o consortili, sotto la responsabilità dell'operatore, purché non miranti a sostituirsi formalmente e sostanzialmente alle indicazioni che devono comparire in etichetta, traendo così in inganno il consumatore.

4.3 Carni macinate.

La carne macinata deve recare in etichetta, oltre al numero di riferimento, o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale e gli animali (lettera a, paragrafo 2 art. 13 del Reg. (CE) 1760/2000), le seguenti informazioni:

«Preparato in: (nome del Paese membro o del paese terzo)»;

«Origine»: nel caso in cui il Paese o i Paesi di nascita e di allevamento siano diversi da quello in cui è avvenuta la preparazione del macinato;

Paese di macellazione.

Ad esempio se la carne utilizzata proviene da animali nati e allevati in «Francia/Germania/Irlanda» e la macellazione e la produzione del macinato avviene in Italia, l'etichetta deve riportare:

numero di riferimento;

preparato in: Italia;

origine: Francia/Germania/lrlanda;

macellato in Italia.

L'etichetta, inoltre, può riportare una o più indicazioni tra quelle obbligatorie previste all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 e la data di preparazione delle carni in questione.

Si fa presente, in ogni caso, che ferme restando eventuali autorizzazioni per l'idoneità sanitaria alla preparazione di carni macinate, l'informazione obbligatoria «Preparato in ...» deve essere sempre riportata da tutti gli operatori e le organizzazioni che preparano carni bovine macinate (art. 14 Reg. (CE) n. 1760/2000). Da questo obbligo non sono, pertanto, esclusi i titolari di punti vendita che preparano e pongono in vendita preincarti di carne bovina macinata.

Le informazioni relative anche alle carni macinate devono essere chiare, trasparenti ed univoche. Vige, pertanto, il principio che qualora si costituisca un lotto, lo stesso deve essere omogeneo per le informazioni obbligatorie di cui all'art. 14 del Reg. (CE) n. 1760/2000 (numero di riferimento, Paese di preparazione, Paese di macellazione e Paese/i di nascita e di allevamento) nonché per quelle facoltative allorché previste da un disciplinare approvato. Si ricorda che in ogni caso il lotto (costituito da un gruppo di animali sezionati o macinati nello stesso giorno) non può superare la produzione di un giorno (art. 4 del Reg. (CE) n. 1825/2000).

4.4 Ritagli di carne.

I ritagli, le rifilature e i muscoli del massetere (facciali) di carne bovina posti in commercio devono essere etichettati seguendo le disposizioni previste all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1760/2000. Non sono, infatti, applicabili a queste tipologie di carne bovina le deroghe previste per la carne macinata.

4.5 Etichettatura su singoli pezzi di carne.

Nel caso in cui singoli pezzi di carne o confezioni di carne siano riuniti in un unico contenitore sigillato (cartone, carrelli, ecc.), pur in presenza di informazioni obbligatorie e facoltative comuni, l'etichetta non solo deve essere apposta su detto contenitore, ma anche sui singoli pezzi o confezioni di carne.

4.6 Punti vendita privi di reparto macelleria.

I punti vendita privi del reparto di macelleria possono commercializzare esclusivamente carni bovine pre-confezionate; va invece esclusa per detti punti vendita ogni possibilità di commercializzazione di carni bovine pre-incartate, sia in proprie confezioni, sia utilizzando confezioni provenienti da altri punti vendita.

5. *Le informazioni in etichetta.*

5.1 Informazioni obbligatorie.

Questa amministrazione è consapevole che l'eccessiva quantità di informazioni talora presenti sull'etichetta può creare problemi; tuttavia è bene sottolineare che solo l'indicazione di tutti i dati obbligatori consente di assicurare la chiarezza e trasparenza richieste dalla normativa di base. È inoltre necessario che le informazioni in questione siano indicate in modo comprensibile dai consumatori.

In tal senso, tenendo conto anche degli orientamenti espressi ufficialmente dalla commissione europea in ordine alla applicazione del Regolamento (CE) n. 1825/2000, si chiariscono i seguenti punti:

a) le indicazioni dei Paesi di origine, allevamento, macellazione e sezionamento, devono essere riportate per esteso senza l'utilizzo di abbreviazioni o dei codici ISO, che, non essendo sufficientemente conosciuti dal pubblico, potrebbero indurre confusione;

b) l'informazione relativa al sezionamento deve riportare tutte le indicazioni dei Paesi coinvolti con i relativi numeri di approvazione degli stabilimenti;

c) l'informazione relativa al Paese di sezionamento ed al numero di approvazione del laboratorio deve essere fornito dal punto vendita (macelleria) nel caso che quest'ultimo riceva carni già sezionate in uno di detti laboratori. L'informazione relativa al Paese di sezionamento non è necessaria se il punto vendita riceve carcasse, mezzane, quarti e sesti direttamente dal macello, in quanto è evidente che il sezionamento è avvenuto nel punto vendita stesso;

d) le informazioni obbligatorie devono essere applicate su tutte le carni indicate nei codici previsti nel Reg. (CE) n. 1760/2000 qualunque sia la destinazione delle stesse, compreso il caso di invio agli stabilimenti di preparazione o lavorazione industriali.

5.2 Origine e formazione del lotto.

Occorre garantire la completa rintracciabilità delle carni bovine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 punto 1 del Regolamento (CE) n. 1760/2000.

L'etichetta deve quindi recare un numero o un codice di riferimento che permette di risalire dal prodotto carne al singolo animale o gruppo di animali di provenienza.

Il numero in questione è rappresentato da:

a) numero di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni;

b) numero di identificazione di un gruppo di animali (lotto).

Nel primo caso il numero è rappresentato dal codice identificativo (marca auricolare) dell'animale attribuito dall'anagrafe bovina, o dal numero progressivo di macellazione, attribuito dallo stabilimento di macellazione, che permette in ogni caso di risalire al codice identificativo dell'animale.

Nel secondo caso, invece, il numero di identificazione del gruppo (lotto) permette di risalire ai codici identificativi degli animali che compongono il gruppo stesso. La dimensione del gruppo è determinata dal numero di carcasse, o mezzene, o sesti sezionati nello stesso tempo. Tale dimensione non può in ogni caso superare la produzione di un giorno (art. 4 Reg. (CE) n. 1825/2000).

Lo stabilimento di macellazione individua le carcasse, le mezzene, i quarti e i sesti, indicando, sempre in etichetta, il numero identificativo del singolo animale da cui provengono. Ciò anche quando, per motivi organizzativi (es. corrispondere alle esigenze del cliente), vengono costituiti lotti. Nella costituzione di tali lotti è necessario che lo stesso stabilimento rispetti il principio della omogeneità sia per le informazioni obbligatorie che facoltative che compaiono in etichetta. Pertanto il numero di identificazione del lotto deve essere abbinato in etichetta al numero identificativo del singolo animale.

Nel laboratorio di sezionamento o di macinatura delle carni, dove la lavorazione oltre che per singolo animale, può avvenire per gruppo di animali (lotto), sempre però omogeneo per le informazioni obbligatorie e facoltative fornite, la rintracciabilità è comunque assicurata, ove sia impossibile indicare il numero identificativo del singolo animale, dal numero identificativo del lotto che consente di risalire agli animali che ne fanno parte. Il raggruppamento in lotto nel laboratorio di sezionamento deve avvenire nella fase antecedente la lavorazione.

La stessa procedura di costituzione del lotto, indicata per i laboratori di sezionamento, va seguita dai punti vendita con reparto di macelleria che provvede al preincarto della carne.

In tutti i casi è necessario che il lotto sia identificato con un numero progressivo che accompagna eventualmente la data di lavorazione.

5.3 Rintracciabilità nei punti vendita.

Come evidenziato nel precedente punto 3, carenze sono state riscontrate nei punti vendita per quanto riguarda i sistemi messi in atto per garantire trasparenza e rintracciabilità del prodotto.

Si evidenziano innanzi tutto le fasi critiche nella lavorazione delle carni nel punto vendita, con reparto di macelleria annesso:

A) Punto vendita con preparazione di confezioni preincartate:

accettazione carne al punto vendita;

immagazzinaggio in cella frigorifera;

fase di lavorazione;

etichettatura del prodotto preincartato;

gestione della documentazione (registro di carico e scarico, lavorazione).

B) Punto vendita con rilascio di etichetta per porzione di carne venduta al taglio:

accettazione carne al punto vendita;

immagazzinaggio in cella frigorifera;

fase di lavorazione;

gestione banco di vendita;

rilascio etichetta;

gestione della documentazione (registro di carico e scarico, lavorazione).

C) Punto vendita con informazione al consumatore esposta visibilmente, per carne venduta al taglio:

accettazione carne al punto vendita;

immagazzinaggio in cella frigorifera;

fase di lavorazione;

gestione banco di vendita;

gestione della documentazione (registro di carico e scarico, lavorazione).

Si forniscono pertanto alcune istruzioni operative necessarie per garantire al consumatore le informazioni che devono caratterizzare obbligatoriamente le carni:

per ogni consegna di carne va verificata la corrispondenza delle informazioni contenute nella bolla di accompagnamento e nelle fatture con quelle riportate nei documenti di tracciabilità;

la carni prive di etichette identificative e non accompagnate dai documenti di tracciabilità o per le quali si riscontri la mancanza di corrispondenza tra informazioni riportate sull'etichetta apposta sul prodotto consegnato e documentazione accompagnatoria, vanno restituite al fornitore;

le carni prese in carico e immagazzinate, in attesa di essere lavorate, devono essere identificate con l'etichetta originaria riportante il numero identificativo dell'animale e/o il numero di lotto del fornitore (macello o laboratorio di sezionamento);

i vassoi preincartati delle diverse tipologie di prodotto (es.: fettine, bistecche, bocconcini, ecc.), ricavate dai tagli anatomici forniti dai laboratori di seziona-

mento o separati da carcasse, mezzene e tagli primari consegnati dai macelli, vanno avviati alla pesatura ed alla etichettatura per la vendita unitamente alla documentazione di tracciabilità ricevuta dal fornitore (macello o laboratorio di sezionamento);

Il gestore del punto vendita deve assicurare che le informazioni preimpostate sulla etichettatrice, corrispondano a quelle delle carni realmente lavorate e che il numero di lotto attribuito sia collegato al numero identificativo del singolo animale e/o del lotto indicati dal fornitore originario;

Giornalmente nel punto vendita il gestore deve:

aggiornare il registro di carico e scarico;

aggiornare il registro di lavorazione con l'indicazione, per ciascun lotto costituito, del numero identificativo degli animali che lo compongono o del numero di lotto del fornitore da cui poter risalire a detti animali;

archiviare le bolle ed i documenti che accompagnano la carne consegnata.

5.4. Categoria.

La classificazione delle carcasse, di cui al Regolamento (CEE) n. 1208/1981 del 28 aprile 1981[6] ed al Regolamento (CEE) di applicazione n. 344/91 del 13 febbraio 1991[7], è obbligatoria per gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del 18 aprile 1994, n. 286[8], le quali devono marcare le carcasse con un timbro ad inchiostro indelebile, da apporre sulla superficie esterna della carcassa, sui quarti posteriori, all'altezza della quarta vertebra lombare, e sui quarti anteriori, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno.

Per questa fattispecie non appare di norma possibile fare ricorso ad un'unica etichetta che contenga, sia la predetta classificazione delle carcasse bovine (Reg. 1208/1981), sia le informazioni obbligatorie sull'etichettatura delle carni (Reg. 1760/2000),

Tuttavia è ammissibile l'utilizzo di un'unica etichetta per entrambe le informazioni nel caso in cui lo stabilimento di macellazione sia stato autorizzato da questo Ministero a classificare le carcasse tramite apposite etichette che dovranno essere apposte negli specifici summenzionati punti della carcassa.

Resta inteso che le informazioni sulla classificazione della carcassa possono giungere fino al consumatore soltanto se lo stabilimento di macellazione fa parte di un'organizzazione che dispone di un disciplinare approvato che preveda di includere detta informazione.

5.5 Sistemi e tecniche di allevamento.

Qualora si intenda fornire informazioni circa i sistemi e le tecniche di allevamento, gli operatori e le organizzazioni devono attenersi, nella predisposizione dei disciplinari, ai seguenti orientamenti per l'allevamento bovino, basati sulla consolidata esperienza operativa.

[6] (GUCE L123 del 7 maggio 1981)
[7] (GUCE L041 del 14 febbraio 1991)
[8] (S.O. G.U.R.I. n. 111 del 14 maggio 1994)

L'allevamento di un bovino è distinguibile in tre fasi successive denominate:

a) allattamento: periodo durante il quale il bovino è alimentato prevalentemente mediante latte o sostituti del latte. L'allattamento è definito naturale quando il vitello viene lasciato sotto la madre almeno fino all'età di otto settimane senza impiego di sostituti del latte. È definito artificiale quando al vitello viene somministrato latte naturale o latte ricostituito con sostituti del latte;

b) accrescimento: periodo durante il quale è massimo il deposito di carne magra e le razioni sono caratterizzate da elevati tenori proteici;

c) finissaggio: periodo durante il quale il bovino raggiunge la maturazione commerciale attraverso il deposito di un'adeguata copertura adiposa.

In tutte le fasi di allevamento, il bovino può essere allevato:

1) allo stato brado: quando esso è libero di muoversi per tutto l'anno su un territorio non coltivato, utilizzando o meno eventuali ricoveri di fortuna, e non riceve alcuna alimentazione dall'uomo, ad eccezione di sporadici e limitati interventi di soccorso in condizioni climatiche estreme;

2) semibrado: quando le condizioni di allevamento al brado vengono mantenute per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare, ovvero quando ai bovini tenuti al brado vengano messi a disposizione alimenti allo scopo di integrarne la razione;

3) al pascolo: quando il bovino è libero di muoversi su terreni tenuti a pascolo o prato-pascolo, alimentandosi in prevalenza, attraverso il pascolamento, delle risorse foraggiere (ad esempio viene tenuto al pascolo per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare);

4) con ricorso al pascolo: quando il bovino ha accesso al pascolo per periodi più limitati. In questo caso va indicato anche il tipo di stabulazione in cui il bovino è prevalentemente tenuto;

5) in stabulazione libera all'aperto: quando il bovino viene tenuto per tutto l'anno in recinti che, al massimo, possono essere parzialmente coperti da una tettoia;

6) in stabulazione libera parzialmente all'aperto: quando il bovino viene tenuto in recinti al chiuso (box) che consentono l'accesso libero a recinti all'aperto (paddocks);

7) in stabulazione libera stallina su lettiera: quando il bovino viene allevato in box con pavimento interamente a lettiera;

8) in stabulazione libera stallina su pavimento continuo: quando il bovino viene allevato in box con pavimento solido continuo (né fessurato né grigliato) per almeno il 50% della superficie;

9) in stabulazione libera stallina su pavimento fessurato: quando il bovino viene allevato in box con pavimento fessurato o grigliato;

10) in stabulazione fissa: quando il bovino è tenuto legato al chiuso.

I punti 7), 8) e 9) possono essere indicati in etichetta anche nella forma «Allevamento stallino libero in box».

5.6. Alimentazione zootecnica «non OGM».

Si precisa che l'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000, prevede espressamente che informazioni sull'alimentazione degli animali, debbono essere previste nell'ambito di un disciplinare approvato. È da escludersi pertanto qualsiasi indicazione in tal senso in assenza di un disciplinare anche se apposta sulla confezione, fuori dell'etichetta, o divulgata al consumatore sotto qualsiasi altra modalità.

La sola certificazione di conformità in ambito volontario, non è quindi sufficiente per poter fornire le suddette informazioni.

Fra le tipologie di informazione sull'alimentazione animale più frequentemente contenute nei disciplinari, è stata trattata l'indicazione «non OGM».

Innanzi tutto è utile una considerazione preliminare sul significato insito nell'adozione della dialettica «NON-OGM» rispetto alla dialettica «OGM-FREE»:

OGM-FREE: concetto «assoluto», impostato sulla non contaminazione di territorio-agroecosistema, rapportato a filiera, prodotto, processo e, soprattutto, sementi.

NON-OGM: concetto «relativo», impostato su procedure, particolarmente indicato per filiera, prodotto, processo.

Pertanto si definisce «free» (cioè «libero da», «privo di») una filiera, e/o un prodotto, e/o un processo che non contenga OGM in assoluto. In termini analitici, pertanto, può essere definito «OGM-FREE» un prodotto nel quale il contenuto di OGM sia inferiore al limite di rilevazione strumentale, intendendo quest'ultimo come «lo stato dell'arte in tema di tecnologie di rilevazione».

Ad oggi tale stato dell'arte, accettato dalla comunità scientifica internazionale, é riferibile a due metodi:

1. PCR (Polymerase Chain Reaction) «qualitative» = metodo di analisi validato dal JRC di Ispra [«Screening method for the identification of GMO in food: detection of the CaMV 35S and NOS terminator by means of PCR»]. Il limite inferiore di rilevazione strumentale stimato è lo 0,1% (1 parte su 1.000). Nel caso delle sementi, per quanto riguarda il campionamento dei lotti oggetto di verifica esso viene effettuato conformemente a quanto previsto dai metodi ufficiali di analisi delle sementi (decreto ministeriale 22 dicembre 1992[9]).

2. PCR (Polymerase Chain Reaction) «quantitativa» = analisi effettuata mediante Real-Time PCR, la quale presenta un limite di rilevazione strumentale stimato allo 0,01% (1 parte su 10.000): contaminazioni in percentuali inferiori possono non essere rilevate. Pertanto, per quanto concerne il limite di quantificazione, in assenza di procedure validate e di metodiche ufficiali, la maggior parte degli esperti nazionali ed internazionali concorda nel fissare tale limite per la Real-Time PCR allo 0,1% (1 parte su 1.000). Valori analitici compresi tra 0,1% e 0,01% indicano «presenza di OGM, senza possibilità di quantificarla», e l'esito analitico viene espresso con $\leq$ 0,1% .

[9] (GUCE L6/19 dell'11 gennaio 2000)

Si può definire invece NON-OGM (cioè «non composto da») una filiera, e/o un prodotto, e/o un processo che non contengano OGM in quanto le materie prime ed i semi-lavorati che entrano nella filiera non provengono da materiale di propagazione vegetale, e/o da animali, e/o da microrganismi con genetica GM (geneticamente modificata).

Pertanto, l'attenzione si pone dialetticamente su procedure, istruzioni operative e disciplinari che ratifichino la certezza dell'origine e, funzionalmente, la capacità di «tracciare» (tracciabilità certificata) e «ripercorrere» (rintracciabilità) totalmente il percorso di tutti i componenti materiali della filiera.

In questo quadro, qualora l'operatore o l'organizzazione di etichettatura intenda fornire informazioni circa l'assenza di OGM nella alimentazione animale, dovrà attenersi nella predisposizione del disciplinare, alle linee indicate nella circolare n. 5 del 15 ottobre 2001.

Le organizzazioni, quindi, che intendano indicare in etichetta l'assenza di OGM nella alimentazione animale devono predisporre, ed allegare al disciplinare, apposita documentazione di rintracciabilità secondo le linee innanzi richiamate, precisando tra l'altro:

a) i metodi di analisi ufficiali;

b) i metodi ufficiali di campionamento;

c) la significanza statistica del numero dei siti e del numero di analisi per sito per garantire con ragionevole certezza l'assenza di OGM nella razione alimentare;

d) eventuali percentuali di tolleranza.

Nel disciplinare vanno conseguentemente sviluppati gli aspetti relativi a tale informazione e principalmente:

a) definizione di alimentazione «NON OGM»;

b) analisi dei rischi;

c) modalità atte a garantire le veridicità delle indicazioni da riportare in etichetta;

d) qualifica del mangimificio/fornitore di alimenti;

e) compiti/attività del mangimificio/fornitore di alimenti;

f) compiti/attività dell'allevatore;

g) identificazione e rintracciabilità degli animali;

h) gestione banca dati;

i) piano di autocontrollo dell'organizzazione;

j) piano dei controlli dell'organismo indipendente:

k) dettaglio dei controlli analitici, metodo di analisi, limiti di accettazione, tolleranze, gestione delle non conformità, procedura di campionamento.

Per la qualifica del mangimificio/fornitore di alimenti è necessario che siano previsti controlli analitici anche sulle sementi utilizzate dai fornitori di alimenti ad integrazione. Tali controlli devono essere indicati anche per le sementi utilizzate dall'allevatore per le autoproduzioni.

Il protocollo d'intesa in materia di fornitura di mangimi deve prevedere un adeguato addestramento del personale addetto al campionamento, e le procedure di campionamento devono essere allegate al protocollo d'intesa stesso.

Allo stato attuale va sottolineata l'assenza di normativa propria, sia comunitaria, sia nazionale, in merito alla presenza di OGM e conseguentemente non esiste una interpretazione univoca della dicitura volontaria di «alimentazione non OGM» per le carni bovine. La comunicazione, invece, al consumatore dell'assenza di OGM, anche in presenza di contaminazioni, purché di origine accidentale e nel limite massimo dell'1%, è consentita e normata per gli alimenti di origine vegetale destinati all'uomo (Regolamento (CE) n. 49/2000 del 10 gennaio 2000)[10]. È evidente che l'estensione della normativa vigente anche al settore dei mangimi zootecnici è ispirata al massimo principio di precauzione in quanto si ritiene che ciò che viene somministrato agli animali subisca notevoli processi di trasformazione e/o metabolizzazione e/o diluizione nell'organismo dello stesso animale.

L'indirizzo generale dell'Unione europea sull'impiego degli OGM si ispira ad un'apertura regolamentata, nel pieno rispetto del diritto di scelta del consumatore, il cui presupposto indispensabile è costituito dalla trasparenza. Il limite massimo innanzi indicato a livello della UE è attualmente in fase di revisione sulla base di un accordo politico incentrato sui seguenti punti:

a) soglia per il materiale GM inferiore o uguale allo 0,9% quale risultato di una presenza accidentale o tecnicamente inevitabile;

b) livello zero di contaminazione assicurato nelle sementi.

Tali parametri pertanto vanno adottati dalle organizzazioni che intendono fornire indicazioni sulla assenza di OGM nell'alimentazione zootecnica.

5.7 Alimentazione zootecnica priva di grassi animali aggiunti.

Anche l'indicazione relativa all'alimentazione zootecnica priva di grassi animali aggiunti rientra tra le informazioni che possono essere apposte in etichetta solo in presenza di un disciplinare approvato. In tal senso le organizzazioni interessate devono sviluppare nel disciplinare un apposito percorso di rintracciabilità con le stesse modalità indicate per l'alimentazione NON OGM.

Si può definire «alimentazione priva di grassi animali aggiunti» una filiera, e/o un prodotto, e/o un processo che non contengano grassi animali incorporati nei mangimi. Pertanto, anche in questo caso, l'attenzione si pone dialetticamente su procedure, istruzioni operative e disciplinari che ratifichino la certezza dell'origine e, funzionalmente, la capacità di «tracciare» (tracciabilità certificata) e «ripercorrere» (rintracciabilità) totalmente il percorso di tutti i componenti materiali della filiera.

[10] (GUCE L6/19 dell'11 gennaio 2000)

I metodi di analisi indicati dalla Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi (SSOG) di Milano sono i seguenti:

a) per l'estrazione della sostanza grassa da alimenti ad uso zootecnico:

NGD B4 - 76 (per oli e grassi estraibili direttamente);

UNI 22605 - 92 (per gli oli e grassi estraibili previa idrolisi acida);

b) per l'analisi GLC della frazione sterolica dell'insaponificabile: NGD C 71-1989;

c) per l'analisi del contenuto totale di colesterolo: NGD C72 -1989.

Relativamente all'estrazione della sostanza grassa i due metodi citati, utilizzati fino ad oggi, possono essere sostituiti anche da un unico metodo comprensivo dei due, sostanzialmente simile, che prevede l'estrazione della sostanza grassa con idrolisi o senza idrolisi a seconda della tipologia del campione da analizzare. Tale metodo è «DETERMINAZIONE DI OLI E GRASSI GREGGI. PARTE B - direttiva 98/64/CE del 3 settembre 1998 - Procedimento A (oli e grassi greggi estraibili direttamente) e Procedimento B (oli e grassi greggi totali previa idrolisi acida)».

La SSOG ha successivamente confermato che i limiti precedentemente proposti per il «Procedimento B» (percentuale relativa di colesterolo $\leq$ 1% sulla frazione sterolica e/o contenuto di colesterolo $\leq$ 50 mg/Kg sul grasso estratto) erano puramente di derivazione bibliografica, essendo stati desunti dalla tabella delle caratteristiche degli oli vegetali estratti da oleaginose e da palma e cocco (tabelle edite a cura della commissione tecnica M.A.P. per gli oli e grassi) e non suffragati da dati sperimentali. I risultati delle analisi condotte successivamente su 500 campioni hanno evidenziato la difficoltà di rispettare i limiti teorici suggeriti in relazione al tipo di matrice da analizzare. Tali limiti non tengono conto infatti della eventuale quantità di colesterolo apportato da altre materie prime utilizzate che non siano quelle riportate nelle tabelle menzionate. Nel caso dei mangimi destinati all'alimentazione per bovini a formulazione più complessa, dalle analisi condotte su alcune materie prime che vengono utilizzate nella formulazione di questo tipo di mangimi - saponi di calcio da palma, alcune farine di estrazione di soia- è stato riscontrato un livello di colesterolo tale da fare innalzare il valore dello stesso nel prodotto finito.

Pertanto, sulla base dei dati sperimentali attualmente a disposizione, lasciando un margine alla possibilità di microcontaminazioni inevitabili nel ciclo produttivo e all'apporto quantitativo di colesterolo proveniente dal grasso di altre materie prime vegetali, utilizzate nei preparati zootecnici, la SSOG ha ritenuto opportuno revisionare i limiti di accettabilità del colesterolo su mangimi per bovini (esclusi gli unifeed), come segue: «percentuale relativa di colesterolo $\leq$ 1.5 % sulla frazione

sterolica e/o contenuto dì colesterolo $\leq$ 200 mg/Kg sul grasso estratto». I limiti di accettabilità del colesterolo nel caso di unifeed rimangono quelli già fissati in precedenza (percentuale relativa di colesterolo $\leq$ 1% sulla frazione sterolica e/o contenuto di colesterolo $\leq$ 50 mg/Kg sul grasso estratto).

Le organizzazioni e gli organismi indipendenti, nell'ambito della rispettiva attività di autocontrollo e di controllo, dovranno utilizzare le metodiche analitiche e il limite minimo di accettabilità sopra indicati dalla predetta SSOG.

6. *Garanzie del disciplinare per animali vivi venduti ad altre organizzazioni.*

Alcune organizzazioni hanno evidenziato la necessità di garantire, nell'ambito del proprio disciplinare di etichettatura, la rintracciabilità delle informazioni che si generano in allevamento (es. alimentazione zootecnica, sistema di allevamento) sia in termini di controllo che di autocontrollo, anche per quegli animali che, per ragioni economiche, vengono destinati ad altra organizzazione, anch'essi in possesso di disciplinare, che provvederà a seguire la macellazione degli animali medesimi e la distribuzione delle relative carni.

Le linee guida per tali garanzie sono le seguenti:

1) l'allevamento aderisce ad un disciplinare di etichettatura di cui è responsabile una organizzazione di allevatori;

2) l'allevamento risponde ai requisiti del disciplinare per quanto concerne:

autocontrollo su tutti gli animali;

controllo da parte dell'organismo indipendente su tutti gli animali presenti in allevamento, prevedendo tra i punti critici anche il rilascio del documento di cui al successivo punto 3;

presenza in banca dati delle informazioni di tutti gli animali;

alimentazione zootecnica, sistema di allevamento ed altre informazioni facoltative che derivano dalle tipologie di allevamento;

3) l'organizzazione rilascia il documento di attestazione dei requisiti per ogni singolo animale. Tale rilascio costituisce punto critico per il controllo, da parte dell'organismo indipendente;

4) va garantito l'accesso alla banca dati dell'organizzazione cedente a favore dell'organismo indipendente che controlla le attività dell'organizzazione ricevente;

5) l'organizzazione ricevente può utilizzare le informazioni fornite dall'organizzazione cedente solo in quanto prevede di approvvigionarsi di animali provenienti da allevamenti di quest'ultima.

7. *Piano dei controlli.*

Nel confermare la validità di quanto già previsto nella circolare 15 ottobre 2001, n. 5, circa la predisposizione dei piani dei controlli, si evidenzia la necessità che il piano di controllo fornisca un quadro complessivo sia degli autocontrolli da parte dell'organizzazione che del controllo eseguito dall'organismo indipendente, per ciascun punto critico presente nell'unito schema.

Resta inteso che i vari ambiti presi in considerazione devono essere specificati: chi controlla, cosa si controlla e la frequenza del controllo medesimo. Per la non conformità va predisposta una scala del livello di gravità.

Il piano di controllo deve essere quindi puntuale, analitico e strettamente correlato a quanto previsto dal disciplinare di etichettatura al quale fa riferimento. L'elemento o sito controllato, inoltre, deve essere individuato in modo esplicito e preciso tale da non generare confusione (es. allevamento o animali di un allevamento). L'entità del controllo per anno o frequenza, deve essere riferita all'elemento controllato esplicitato come al punto precedente (es.: % di allevamenti aderenti al disciplinare o % di animali per ciascun allevamento aderente al disciplinare). Indipendentemente dal tipo di controllo (documentale, analitico, ispettivo) è necessario, in tutti i casi, che venga redatto un rapporto di verifica.

La frequenza dei controlli da parte dell'organismo indipendente deve garantire come minimo il controllo, entro il primo anno di attività, di tutti i nuovi partecipanti (siti) ai diversi segmenti della filiera e di almeno un controllo di tutti i siti nell'arco di un triennio. A seguito dell'esame della documentazione presentata, potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti sulla frequenza dei controlli per differenti tipologie operative.

Si evidenzia, infine, che, relativamente ai piani di autocontrollo e di controllo dell'organismo indipendente, previsti nei disciplinari, non sempre gli allevamenti devono essere considerati parte integrante della filiera e come tali sottoposti a controllo. In particolare gli allevamenti nei quali si generano solo informazioni già desumibili dall'anagrafe bovina e dai passaporti degli animali vanno ritenuti semplici fornitori e come tali esclusi dal controllo eseguito dall'organismo indipendente.

Diverso è invece il caso di quegli allevamenti che, costituendo la fonte primaria delle ulteriori informazioni facoltative apposte in etichetta (es. tipo di alimentazione, pratica di allevamento), devono necessariamente subire gli appositi controlli.

Roma, 9 aprile 2003

Il Capo del dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi
AMBROSIO

ALLEGATO

Etichettatura carni bovine - Schema piani di autocontollo e di controllo

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo			Gestione delle NON conformità			
Soggetto	*Descrizione filiera*		*Oggetto del controllo*	*Frequenza*	*Tipo controllo*	*Frequenza controllo*	*Elemento controllato*	*Non conformità*	*Gravità*	*Trattamento N.C.*	*Azione correttiva*
Allevamento	**Qualifica allevamenti**	Idoneità tecnica									
	Immissione capi	Aggiornamento registri di stalla - marca auricolare - razza o tipo genetico - origine vitelli da ristallo									
	Tecnica e sistema allevamento	Protocollo allevamento - sistema allevamento - periodo di allevamento - non effettuazione trattamenti allopatici									
	Alimentazione	Protocollo di alimentazione - priva di grassi animali aggiunti - non OGM - razione alimentare tipica - assenza di additivi o medicinali									
	Invio capi al macello	Comunicazione all'O ed al macello elenco n identificativi bovini e altre informazioni									
Mangimifici o Fornitori di mangimi	**Con sistema di certificazione prodotto**	Qualificazione fornitore Mantenimento requisito									
	Senza sistema certificazione prodotto	Adesione Protocollo di produzione - qualifica fonte approv materie prime - rintracciabilità sistema produttivo - rintracciabilità lotti lavorazione e forniture - autocontrollo interno									

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo			Gestione delle NON conformità			
Soggetto	*Descrizione filiera*		*Oggetto del controllo*	*Frequenza*	*Tipo controllo*	*Frequenza controllo*	*Elemento controllato*	*Non conformità*	*Gravità*	*Trattamento N.C.*	*Azione correttiva*
Trasportatori	**Trasporto animali**	Qualificazione trasportatore Non commistione partite diverse di animali									
Impianto di macellazione	**Catena di macellazione**	Verifica corrispondenza comunicazione allev. per animali in accettazione Banca dati - caricamento dati animali in arrivo - attribuzione numero di macellazione - abbinamento n identificativo animale e n.macellazione - costituzione lotto omogeneo per informazioni Fase di lavorazione Classificazione carcasse Gestione nel macello anche di: - carni etichettate altre organizzazioni - carni con sole informazioni obbligat									
	Etichetattura carni	Etichette - stampa etichette - applicazione etichette su mezzene quarti e sesti - stampa documenti informativi									
	Fornitura carne con informazioni omogenee	Gestione magazzino									

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo			Gestione delle NON conformità			
Soggetto	Descrizione filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Laboratorio di sezionamento	Sezionamento	Verifica acquisizione fornitura Banca dati - caricamento dati carne in arrivo - costituzione lotto omogeneo di lav - abbinamento n lotto a n i animale e n.macello Fase di lavorazione Gestione nel laboratorio anche di: - carni etichettate altre organizzazioni - carni con sole informazioni obbligat									
	Etichetattura tagli anatomici	Etichette - stampa etichette - applicazione et su tagli anatomici - stampa documenti informativi									
	Etichettatura porzionati	Etichette - stampa etichette - applicazione et su preconfezionati - stampa documenti informativi									
	Fornitura carne con informazioni omogenee	Gestione magazzino									
CEDI		Banca dati carne in arrivo e in spedizione									
Organizzazione		Banca dati filiera (art 14 DM 30 8 00) Controllo gestione emissione etichette nei segmenti di filiera									
Punti vendita	Vendita preconfezionato	Registro di carico e scarico									
	Vendita preimballato	Verifica acquisizione fornitura Gestione documentazione Fase di lavorazione Imaggazzinaggio carni in frigo stampa etichette per confezione vend									
	Vendita al taglio	Verifica acquisizione fornitura Gestione documentazione Fase di lavorazione Gestione banco vendita Imaggazzinaggio carni in frigo Rilascio etichette per porzione venduta Documento informativo al consumatore									

03A05048

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 aprile 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Alexander Borisovich Gusev, console generale della Federazione Russa in Palermo.

03A05125

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, firmato a Torino il 29 gennaio 2001.

Il giorno 3 marzo 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, firmato a Torino il 29 gennaio 2001, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 27 settembre 2002, n. 228, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 248 del 22 ottobre 2002.

In conformità all'articolo 13, l'Accordo entrerà in vigore il giorno 1º maggio 2003.

03A05127

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Compenso orario spettante agli infermieri addetti al servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena

Si comunica che nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 5 del 15 marzo 2003, è stato pubblicato il decreto interministeriale dell'11 dicembre 2002 vistato dall'Ufficio centrale del bilancio l'11 dicembre 2002 relativo al compenso spettante agli infermieri addetti al servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e di pena.

03A05146

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla Soc. Work System S.r.l., in Bari, ad istituire un deposito per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti.

Con decreto direttoriale n. 16199 COA/CDF del 26 marzo 2003 la Soc. Work System S.r.l. di Bari è stata autorizzata ad istituire un deposito, per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti, in Bari - Porto di Bari - Banchina 13/14 - Cod. accisa BAT00016R, con affidamento alla gestione al sig. Cassano Massimo, nato il 3 febbraio 1965 a Bari.

03A05216

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato relativo alle istruzioni per la compilazione dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO), approvate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2003.

Nelle istruzioni per la compilazione dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO), approvate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003:

nella pagina 50 della *Gazzetta Ufficiale*, al secondo capoverso, le parole: «L'ammontare del credito d'imposta richiesta da indicare nei righi 1 e 2», sono sostituite dalle seguenti: «L'ammontare del credito d'imposta richiesto da indicare nei righi 1, 2 e 3»;

nella medesima pagina 50, il penultimo capoverso: «nei punti da 24 a 27, indicare l'ammontare del contributo richiesto, distintamente per anno, in relazione al requisito dell'età del lavoratore assunto, requisito che deve essere posseduto al momento dell'assunzione», è sostituito dal seguente: «nei punti da 24 a 27, indicare l'ammontare complessivo del contributo richiesto, distintamente per anno, in relazione all'ubicazione territoriale della struttura produttiva nelle aree agevolate di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge 388 del 2000 e al requisito dell'età del lavoratore assunto, requisito che deve essere posseduto al momento dell'assunzione».

03A05215

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa L'Esprit D'Antan Società cooperativa a r.l., in Fenis, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione a 1064, in data 25 marzo 2003, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa L'Esprit D'Antan Società cooperativa a r.l., con sede legale in Fenis, loc. Chez Sapin n. 89, costituita con atto a rogito del notaio Francesco Saia, in data 25 novembre 1997, iscritta al n. 91034840073 del Registro delle imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima il dott. Fabrizio Berti di Aosta.

03A05128

COMUNE DI CASTELNUOVO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelnuovo (provincia di Trento) ha adottato il 13 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003;

(Omissis);

1. di determinare per l'anno 2003, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune:

aliquota del 6 per mille le aree fabbricabili (immobili diversi dalle abitazioni);

aliquota del 5 per mille per gli immobili a destinazione speciale rientranti nella categoria D;

aliquota del 4 per mille per tutti gli altri tipi di immobili,

fissare la detrazione I.C.I. per l'anno 2003 al valore di € 206,58 per le seguenti unità immobiliari:

immobile destinato ad abitazione principale per l'intero anno; se l'immobile è utilizzato come abitazione principale per periodi inferiori all'anno la detrazione va rapportata al periodo di effettivo utilizzo;

immobile destinato ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

immobile destinato ad abitazione principale il cui proprietario o usufruttuario è un soggetto anziano che, a seguito di ricovero permanente, ha trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari. La detrazione compete solo se l'abitazione non risulta locata;

immobile destinato ad abitazione principale di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero, a condizioni che l'abitazione non sia stata data in locazione;

(Omissis).

03A04798

COMUNE DI ITALA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Itala (provincia di Messina) ha adottato il 31 ottobre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. tariffa ordinaria aliquota del 6 per mille;

2. abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;

3. abitazioni locate utilizzate come abitazione principale art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556, aliquota del 5,5 per mille;

4. alloggi non locati aliquota del 5,5 per mille;

5. fabbricati realizzati per la vendita e non venduti art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, aliquota del 5,5 per mille;

abitazione principale anziani o disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, aliquota del 5,5 per mille.

Dare atto che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, viene fissata la detrazione nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A04799

COMUNE DI LISSONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lissone (provincia di Milano) ha adottato il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di stabilire con decorrenza dal 1º gennaio 2003, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle medesime misure stabilite per l'anno 2002, e più precisamente:

a) aliquota ordinaria per i fabbricati (esclusi quelli di cui al punto seguente), aree fabbricabili, terreni agricoli: 6 per mille;

b) aliquota agevolata per abitazione principale, comprese le pertinenze destinata ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale: 5,50 per mille;

2) di determinare la detrazione per abitazione principale, da applicarsi all'imposta in oggetto, nella misura annua di € 104,00;

Ritenuto ancora opportuno stabilire, in alternativa alla detrazione di cui al punto precedente, una maggiore detrazione pari ad € 166,00 a condizione che il contribuente possieda contemporaneamente uno dei requisiti di cui alla lettera *a)* nonché tutti i requisiti di cui alla lettera *b)*:

a) requisiti soggettivi:

1) titolare di pensione che abbia compiuto il sessantesimo anni di età alla data del 1° gennaio 2003;

2) persona in condizione non professionale che abbia compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 1° gennaio 2003;

3) portatore di handicap in misura superiore ai due terzi;

b) requisiti oggettivi:

1) reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF con esclusione di quello della casa di abitazione e relative pertinenze, relativamente a tutti i soggetti facenti parte del nucleo familiare, fino a € 15.000,00 aumentato di ulteriori € 2.065,00 per ogni familiare a carico;

2) possesso di non più di due unità immobiliari, di cui una adibita ad abitazione principale classificata o classificabile in una delle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5, l'altra classificata o classificabile in una delle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 e tutta la categoria C) (nel conteggio delle unità possedute non si tiene conto delle pertinenze dell'abitazione principale);

La medesima agevolazione viene riconosciuta ai titolari di assistenza sociale a livello comunale che non rientrino nelle condizioni di cui sopra.

La concessione dell'agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda presso l'Unità tributi, entro il 31 luglio, la stessa dovrà essere corredata della certificazione dei redditi conseguiti nell'anno precedente;

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 20 dicembre per coloro che sono divenuti nuovi soggetti passivi d'imposta ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992, dopo la scadenza di cui al punto precedente.

Ritenuto opportuno richiamare l'appostito regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., precisando che la dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5, lettera *d)*, del predetto regolamento, relativa all'abitazione concessa in uso gratuito, deve essere presentata entro il 20 dicembre;

(Omissis).

03A04800

COMUNE DI MONTEROSSO GRANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Monterosso Grana (provincia di Cuneo) ha adottato il 20 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille per tutte le categorie di immobili.

2) di stabilire per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in € 103,29;

(Omissis).

03A04801

COMUNE DI OZEGNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ozegna (provincia di Torino) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Di riconfermare per l'anno 2003 quale aliquota base per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) il 5,5 per mille.

Di dare atto che si intende applicata la riduzione per la prima casa pari a € 103,29 a norma dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 collegata alla manovra finanziaria 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

(Omissis).

03A04802

COMUNE DI PESCIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pescia (provincia di Pistoia) ha adottato il 25 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) Di fissare con decorrenza 1° gennaio 2003 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

aliquota ridotta nella misura del 5,3 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dei soggetti passivi.

Di stabilire che per le unità immobiliari e le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, si applica oltre alla detrazione nella misura ordinaria, anche l'aliquota ridotta nella misura del 5,3 per mille.

Di stabilire altresì l'aliquota ridotta nella misura del 5,3 per mille per le unità immobiliari e le relative pertinenze da chiunque possedute, locate con contratto registato, così come stabilito dal comma 4, art. 2, della legge n. 431/1998, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

2) di fissare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni per abitazione principale previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992:

€ 103,29 detrazione ordinaria prevista le unità immobiliari destinate adabitazione principale dei soggetti passivi;

€ 165,27 detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, individuate nelle condizioni personali ed economiche fissate con deliberazione di consiglio comunale per l'anno 2003 nell'art. 16 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili;

(Omissis).

03A04803

COMUNE DI PORRETTA TERME

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Porretta Terme (provincia di Bologna) ha adottato il 28 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 è fissata:

nella misura del 7 per mille per gli altri immobili (aliquota ordinaria);

nella misura del 6,5 per mille per abitazione principale e sue pertinenze (aliquota agevolata);

la detrazione annua per l'abitazione principale è fissata in € 130,00;

(Omissis).

03A04804

COMUNE DI QUINTO VICENTINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Quinto Vicentino (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 nelle misure di seguito riportate:

a) immobili destinati ad abitazione principale e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione: aliquota 4,5 per mille;

b) altri fabbricati e terreni agricoli: aliquota 7 per mille;

c) aree fabbricabili (*);

alloggi non locati per un periodo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione;

fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati non costituenti abitazione principale: aliquota 7 per mille;

2) di fissare le seguenti detrazioni per l'abitazione principale:

a) ordinaria € 103,29 (L. 200.000);

b) per nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a € 25.822,85 (L. 50.000.000) se da lavoro dipendente e € 15.493,71 (L. 30.000.000) se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidità superiore al 50%;

per nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore a € 25.822,85 (L. 50.000.000) se da lavoro dipendente e € 15.493,71 (L. 30.000.000) se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di tre figli a carico e per unità immobiliari iscritte alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;

per nuclei familiari di almeno due persone con reddito complessivo lordo da pensione inferiore a € 15.493,71 (L. 30.000.000), € 154,94 (L. 300.000).

c) nucleo familiare titolare di reddito esclusivo da pensione pari o inferiore al doppio del minimo I.N.P.S. oltre a quello relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

per i nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore o pari a € 12.911,43 (L. 25.000.000) da lavoro dipendente, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di una persona iscritta alle liste di collocamento in mobilità lunga, € 206,58 (L. 400.000).

(Omissis).

(*) I valori saranno adeguati alle variazioni ISTAT mediante atto della giunta comunale.

(Omissis).

03A04805

COMUNE DI REMEDELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Remedello (provincia di Brescia) ha adottato il 12 febbraio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare per l'anno 2003 l'applicazione in questo comune dell'aliquota inerente l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6,5 per mille;

(Omissis);

a) di determinare la detrazione per l'abitazione principale quantificata in € 108,00 indistintamente dalle condizioni famigliari;

b) di concedere a tutti coloro che abbiano in essere o contraggono un mutuo per l'acquisto, costruzione, ristrutturazione della prima casa solo ed esclusivamente al momento del verificarsi delle condizioni di abitazione principale, possono usufruire di un'ulteriore detrazione variabile in base alla prima rata mensile del mutuo versata nell'anno di competenza, quantificata come segue:

importo rata mensile mutuo versata per un importo da € 200,00 a € 350,00 ulteriore detrazione annua prevista di € 60;

importo rata mensile mutuo versata per un importo superiore a € 350,00 ulteriore detrazione annua prevista di € 108,00;

c) di concedere ai nuclei famigliari nel complesso proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (garage, cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, in cui sia presente un portatore di handicap fisico o invalido civile al 100% debitamente in possesso del verbale rilasciato dall'ASL competente per territorio, e concessa un ulteriore detrazione di € 60,00;

d) di concedere ai pensionati ultra sessantacinquenni (tutte le persone che al 1° gennaio 2003 abbiano compiuto 65 anni d'età) proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (garage, cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, è concessa un ulteriore detrazione secondo le seguenti fasce ISEE:

Importo	I.S.E.E. nucleo famigliare	
ulteriore detrazione	Da euro	A euro
60,00	0,00	7.750,00
48,00	7.750,01	9.300,00

(Omissis).

03A04806

COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rivarolo del Re ed Uniti (provincia di Cremona) ha adottato l'8 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura unica del 5,75 per mille;

2) per la determinazione della base imponibile, si terrà conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché di eventuali successive disposizioni normative applicabili per l'anno 2003;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

03A04807

COMUNE DI SAMBUCI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sambuci (provincia di Roma) ha adottato il 15 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota per l'I.C.I. nella misura unica per tutti gli immobili del 5 per mille;

2) di confermare per l'anno 2003 in € 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A04808

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Bartolomeo al Mare (provincia di Imperia) ha adottato l'11 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di stabilire le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto a partire dal 1° gennaio 2003:

a) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Sono equiparate all'abitazione principale due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi famigliari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime; in tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione o con altro idoneo mezzo di prova. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza): 4,5 per mille;

b) aliquota ordinaria da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto *a)*: 7 per mille;

c) aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

d) aliquota agevolata per:

le cantine, i box, i posti macchina scoperti e coperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, purché ci sia coincidenza nella titolarità con il fabbricato inerente e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;

terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti e purché sussistano le seguenti condizioni: 1) il soggetto passivo deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge n. 9/1963 con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; 2) la quantità e la qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo e del proprio nucleo famigliare deve comportare un reddito superiore al 70% del reddito totale lordo prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette: 4,5 per mille;

immobili destinati ad ospitare le seguenti attività regolarmente autorizzate: artigianale, commerciale, pubblici esercizi, cinema, sale giochi, associazioni senza scopo di lucro, impianti sportivi, strutture ricettive (alberghi, campeggi parchi per vacanze, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere): 4,5 per mille;

e) gli immobili diversi dalle abitazioni ed utilizzati a scopo unicamente commerciale: 4,5 per mille;

f) aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;

g) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;

2) di adottare i criteri per la determinazione della base imponibile previsti dall'art. 5 decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 5 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e dal vigente regolamento comunale;

3) di applicare la riduzione del 50% dell'imposta I.C.I., per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque non utilizzabile l'immobile, e allegando in ogni caso un certificato di inagibilità o inabitabilità. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4) di confermare nella misura di € 103,29 (L. 200.000) la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione spetta altresì per gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza).

(Omissis).

03A04809

COMUNE DI SAN FLORO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Floro (provincia di Catanzaro) ha adottato il 7 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Di confermare con effetto dal 1º gennaio 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelia misura del 6 per mille;

Di stabilire per l'anno 2003 la riduzione dell'aliquota dal 6 per mille al 4 per mille per ogni immobile oggetto di ristrutturazione, ivi compreso il ripristino delle facciate, secondo quanto previsto dal vigente P.R.G. ed annesso regolamento edilizio, su domanda degli interessati, purché sia presentata entro il 31 maggio c.a. ed i relativi lavori vengano iniziati entro la suddetta data.

Per le domande presentate successivamente al 31 maggio c.a. si potrà fruire di tale beneficio per l'anno successivo a condizione che il consiglio confermi la riduzione di che trattasi;

di stabilire altresì per l'anno 2003 la riduzione dell'aliquota dal 6 per mille al 4 per mille per complessivi cinque anni per gli insediamenti produttivi e per le giovani coppie che si insediano in San Floro a far data dal cambio di residenza;

(Omissis).

03A04810

COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Giorgio Morgeto (provincia di Reggio Calabria) ha adottato il 19 febbraio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare l'aliquota I.C.I. unica per tutto il territorio comunale con effetto dal 1º gennaio 2003 nella misura del 5 per mille;

2) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare:

a) € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, restando inteso che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetterà ad ognuno di essi proporzionalmente alle quote per la quale la detrazione medesima si verifica;

b) € 154,94 le maggiori detrazioni per le abitazioni principale in cui vi siano esclusivamente nuclei familiari composti da ultra sessantacinquenni ovvero vi siano portatori di handicap;

(Omissis).

03A04811

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Maurizio Canavese (provincia di Torino) ha adottato il 23 dicembre 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di confermare le aliquote, approvate dalla giunta comunale con atto n. 195 del 2 dicembre 2002, dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

abitazione principale: 4,9 per mille;

altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli: 6,6 per mille;

2) di confermare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di € 104,00.

(Omissis).

03A04812

COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Sebastiano da Po (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di confermare per l'anno 2003 in misura unica l'aliquota I.C.I. del 5,30 per mille, con effetto dal 1º gennaio 2003, ai sensi dell'art. 30, comma 14 della legge n. 488/1999;

2) di confermare in € 103,29 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 58, comma 30, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A04813

COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sant'Angelo a Fasanella (provincia di Salerno) ha adottato il 25 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Di confermare per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. nella misura di seguito riportata:

unità abitativa principale: 5 per mille - detrazione di € 103,29;

altre unità immobiliari: 6 per mille.

(Omissis).

03A04814

COMUNE DI SERRADIFALCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Serradifalco (provincia di Caltanissetta) ha adottato l'11 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

a) 4 per mille per l'abitazione principale;

b) 6 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

(Omissis).

03A04815

COMUNE DI SORDEVOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sordevolo (provincia di Biella) ha adottato l'11 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Aliquote I.C.I.:

5,3 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze con detrazione al minimo di legge (€ 103,29);

6,5 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

03A04816

COMUNE DI SPIRANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Spirano (provincia di Bergamo) ha adottato il 24 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) altre unità immobiliare: 6 per mille;

c) terreni agricoli: 6 per mille;

d) aree edificabili: 6 per mille;

2) di determinare per l'anno 2003 in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

03A04817

COMUNE DI STROPPIANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Stroppiana (provincia di Vercelli) ha adottato il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5,25 per mille;

2) di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, né alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

03A04818

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Terzo di Aquileia (provincia di Udine) ha adottato il 13 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) aliquota del 5 per mille per:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, intese come le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2 - C/6 - C/7 destinate ed utilizzate in modo durevole al servizio dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, purché siano direttamente utilizzate dal soggetto passivo;

c) terreni agricoli;

2) aliquota del 5,5 per mille per:

a) aree fabbricabili;

b) fabbricati diversi da quelli elencati nei punti 1 *a)* e 1 *b)*.

(Omissis).

03A04819

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Torre De' Roveri (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille.

Di determinare, per l'anno 2003, la detrazione da applicare ai fini del calcolo I.C.I. a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di € 155,00.

(Omissis).

03A04820

COMUNE DI TREBISACCE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Trebisacce (provincia di Cosenza) ha adottato il 6 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di approvare le aliquote I.C.I., imposta comunale sugli immobili, con effetto al 1° gennaio 2003 come segue:

a) per abitazione principale: 5,50 per mille;

b) per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale: 6,65 per mille;

c) per gli enti che per statuto o atto istitutivo non hanno scopo di lucro: 4,50 per mille;

(Omissis).

03A04821

COMUNE DI VALTRAVAGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Valtravaglia (provincia di Varese) ha adottato il 25 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

abitazione principale: 5,75 per mille;

detrazione: € 103,29;

pertinenze dell'abitazione principale: 5,75 per mille;

altri fabbricati: 7 per mille;

aree fabbricabili: 4 per mille;

(Omissis).

03A04822

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, sesto comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Oromar di Martorelli Rosalba & C. s.a.s.», con sede in Savigliano (Cuneo), già assegnataria del marchio 25 CN, ha smarrito in data e località imprecisate il marchio del titolo e due marchi di identificazione recanti l'impronta «25 CN», come da denuncia ai Carabinieri di Savigliano in data 31 marzo 2003.

03A05049

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 14 gennaio 2003 del Ministero delle attività produttive, recante: «Autorizzazione all'Azienda speciale Firenze Tecnologia della camera di commercio in Firenze, come organismo notificato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 791/1977, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 626/1996». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2003).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 9, prima colonna, il nominativo del firmatario dell'atto quale direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è da intendersi: «ONELLI», invece di «DADDI».

03A05126

Comunicato relativo al decreto 5 marzo 2003 del Ministero della salute, recante: «Recepimento della direttiva 2001/22/CE della Commissione dell'8 marzo 2001 relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

a pag. 24, seconda colonna, nell'allegato II, al punto 3, nel quarto capoverso, dove è scritto: «... in condizioni di ripetibilità $[(S_t/X)\times 100]$ ... », leggasi: «... in condizioni di ripetibilità $[(S_t/x)\times 100]$ ... »;

a pag. 25, seconda colonna, nella tabella 4, seconda sottocolonna relativa al «Valore raccomandato», al terzo e quarto rigo, dove è scritto:

«< *µg/kg* su sostanza secca
Inferiore a *µg/kg*»,

leggasi:

«*<10 µ/kg* su sostanza secca
Inferiore a *4 µg/kg*».

03A05114

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501093/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77